

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (cd. Second Consumer Credit Directive, o **CCD2**). La direttiva punta a potenziare significativamente il livello di tutela dei consumatori nell'ambito della disciplina del credito al consumo e promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, apportando delle modifiche alla disciplina della precedente direttiva in materia (direttiva (CE) 2008/48, CCD) con previsioni di massima armonizzazione¹.

Gli obiettivi della CCD2 sono conformi all'**Agenda dei consumatori 2020-2025** dell'Unione europea², adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020 e costituita da una serie di misure volte ad aumentare la protezione e la resilienza dei consumatori, anche con riferimento all'uso di nuove tecnologie. In linea con tali obiettivi, la CCD2 aumenta innanzitutto il livello di dettaglio delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione europea possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno più efficiente.

Il legislatore europeo ha adeguato, inoltre, la normativa unionale vigente ai recenti sviluppi tecnologici, che vedono l'affermarsi di nuove forme di concessione del credito al consumo, anche online, di nuovi prodotti finanziari e operatori. In tale contesto, in un'ottica di rafforzamento della tutela dei consumatori, la CCD2 si applica anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi (alle quali sono riconducibili taluni modelli di cd. **buy now, pay later**)³, a eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischio per il consumatore. Anche i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono le dilazioni di pagamento in scope sono sottoposti al regime di abilitazione/registrazione e vigilanza definito dall'articolo 37 della CCD2, che rappresenta una delle principali innovazioni della direttiva.

La CCD2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 30 ottobre 2023, ed è entrata in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione.

Secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 48 della richiamata direttiva, gli Stati membri dovranno adottare entro il **20 novembre 2025** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento. Tali disposizioni dovranno essere opportunamente notificate alla Commissione europea e andranno **applicate a decorrere dal 20 novembre 2026**, termine dal quale si intende abrogata la precedente direttiva CCD. Tuttavia, la CCD e le relative disposizioni nazionali di recepimento continueranno comunque ad applicarsi ai **contratti di credito in corso** al 20 novembre 2026, e fino al loro termine (a eccezione delle disposizioni indicate dall'articolo 47⁴ della CCD2, che si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026).

Da tutto ciò discende la duplice necessità di intervenire sull'ordinamento vigente al fine di recepire la CCD2, armonizzando il quadro giuridico di riferimento e aggiornandolo ai nuovi prodotti e/o

¹ Cfr. articolo 42, par. 1 CCD2, ove si prevede che “Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.”.

² https://commission.europa.eu/topics/consumers_it

³ Caratteristiche e potenziali rischi di tali modelli di dilazione di pagamento per il consumatore sono stati individuati dalla Comunicazione della Banca d'Italia, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione_BI_Buy_Now_Pay_Later_BNPL.pdf

⁴ In particolare, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.

servizi di credito, nell'ottica della migliore tutela del cliente e dell'equilibrio complessivo del mercato del credito in Italia. Il decreto legislativo in commento attua la delega prevista dall'**articolo 4** della legge 13 giugno 2025, n. 91 (**Legge di delegazione europea 2024**), recante «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE». La delega declina i criteri che consentono, da un lato, di recepire le disposizioni della richiamata direttiva e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento e coordinamento della normativa nazionale vigente.

Ciò premesso, a seguito della consultazione pubblica terminata in data 4 settembre 2025, è adottato lo schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2, così di seguito composto:

- **Articolo 1:** Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- **Articolo 2:** Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- **Articolo 3:** Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193;
- **Articolo 4:** Disposizioni di attuazione;
- **Articolo 5:** Clausola di invarianza finanziaria;
- **Articolo 6:** Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

1. DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema del decreto legislativo consta di sei articoli che apportano le necessarie modifiche ai seguenti plessi normativi nazionali rilevanti nella materia consumeristica:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, o TUB);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»;
- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private o CAP).

In attuazione poi della lettera m) dell'articolo 4, comma 1, della legge di delegazione europea 2024, inoltre, sono stati predisposti ulteriori interventi di coordinamento, tra cui le modifiche ai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Segnatamente, si abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 144-bis concernente la cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori;
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 28 (recante «Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo»). Nel dettaglio, si introducono correttivi all'articolo al fine di recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito;
- legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, relativamente all'adozione dei provvedimenti secondari della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass.

Per diversi profili, il decreto legislativo in oggetto ricorre alla disciplina secondaria della Banca d'Italia per la definizione di alcuni elementi di dettaglio (cfr. «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», di seguito, per semplicità, «Disposizioni di Trasparenza»), conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge di delegazione europea 2024, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla CCD2. Dal momento che la direttiva è di massima armonizzazione e particolarmente dettagliata, le disposizioni

di trasparenza della Banca d'Italia – sulla base dei principi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) – si limiteranno a recepire gli aspetti strettamente tecnici, operativi e di coordinamento con altre disposizioni, con un grado di approfondimento e definizione che meglio si attagliano alla normativa secondaria. Tanto in linea con l'approccio già seguito per il recepimento della precedente CCD (cfr. Sezione VII delle richiamate disposizioni di trasparenza).

L'articolo 1 reca «**Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**». In generale, gli interventi normativi di modifica del TUB riguardano principalmente il **Capo II del Titolo VI** relativo al credito ai consumatori e il **Titolo VI-bis** relativo alle attività di agenti e mediatori creditizi. Limitate modifiche di coordinamento sono previste anche con riferimento al **Capo I-bis**, recante la disciplina del credito immobiliare ai consumatori e introdotto per recepire la direttiva 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive o MCD) e al **Capo III** (Regole generali e controlli), nonché al Titolo VIII (Sanzioni).

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca modifiche al Capo I-bis del Titolo VI TUB. In particolare, la **lettera a)** modifica l'articolo 120-quinquies, recante le definizioni applicabili al Capo I-bis del TUB. La **lettera a), numero 1)** modifica il comma 1, con riferimento alla lettera g), dell'articolo 120-quinquies del TUB (**punto 1.1**), recante la definizione di «intermediario del credito», al fine di allineare la stessa alla definizione resa all'articolo 121, comma 1, lettera h) del TUB e alla disciplina introdotta dalla CCD2 con particolare riferimento al concetto di «mera presentazione». Nella modifica all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), si fanno salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis e 128-sexies, comma 1-bis del TUB, al fine di chiarire che non rientra nella nozione di intermediario del credito l'attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito o a un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, quando tale attività è: (i) non remunerata; (ii) prestata a titolo accessorio nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e; (iii) relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e dei contratti di credito al consumo disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB. Tanto al fine di adeguare la definizione di «intermediario del credito» a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 12) della CCD2. Inoltre, la **lettera a), numero 1), punto 1.2)**, modifica anche la lettera i) dell'articolo 120-quinquies del TUB, al fine di escludere dalla definizione di «servizio di consulenza» anche l'attività descritta nel nuovo articolo 120-undecies.1 TUB, in cui è confluita la disciplina delle banche dati per i contratti di credito immobiliare ai consumatori.

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 1** modifica l'articolo 120-undecies del TUB, recante la verifica del merito creditizio. Tali modifiche, previste ai **numeri 1) e 2) della lettera b)**, consistono nella soppressione, al comma 5, dell'articolo 120-undecies del TUB dell'inciso «e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati», e nell'abrogazione del comma 7. Si tratta di modifiche di mero coordinamento rispetto agli interventi effettuati altrove nel TUB. In particolare, l'inciso contenuto al comma 5 è ora reso superfluo dalla nuova previsione contenuta nell'articolo 127-ter del TUB, che si applica a tutti i contratti di credito (inclusi quelli relativi al credito immobiliare). Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 120-undecies del TUB, esso conteneva il richiamo a quanto previsto dall'articolo 125 del TUB, disciplinante le banche dati nell'ambito dei contratti di credito al consumo⁵. Considerato che la disciplina delle banche dati è oggetto di revisioni ad opera dell'articolo 19 CCD2, l'articolo 125 del TUB è stato modificato di conseguenza. Nel dettaglio, l'articolo 19 della CCD2 interviene sulla disciplina delle banche dati applicabili ai contratti di credito al consumo, introducendo delle novità rispetto alla CCD. A tal fine, lo schema di decreto in esame modifica l'articolo 125 del TUB relativo ai contratti di credito al consumo, indicando tra l'altro le informazioni minime che devono essere contenute nelle banche dati e introducendo a carico dei finanziatori l'onere di informare il consumatore a seguito della

⁵ Ciò in quanto la disciplina delle banche dati, ai sensi dell'art. 21 MCD e dell'art. 9 CCD, era complessivamente coincidente.

registrazione di informazioni negative nelle banche dati entro 30 giorni. Per evitare che, ad opera del richiamo contenuto al comma 7 dell'articolo 120-undecies del TUB, le modifiche all'articolo 125 TUB si applicassero integralmente anche al credito immobiliare, si è disposta l'abrogazione di tale comma. Tanto al fine di evitare estensioni della direttiva CCD2 al credito immobiliare, ovvero oltre l'ambito di applicazione dettato dal legislatore europeo, con ciò determinando un potenziale svantaggio competitivo dei finanziatori operanti in Italia.

Di conseguenza, la **lettera c) del comma 1** introduce nel TUB l'articolo dedicato alla disciplina delle **banche dati** (articolo **120-undecies.1**), che lascia sostanzialmente invariata la disciplina già in vigore, ricalcando nei contenuti le disposizioni del previgente articolo 125 del TUB.

La **lettera d) del comma 1** contiene l'ultimo degli interventi di raccordo al Capo I-bis del TUB, introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 120-noviesdecies del TUB. Infatti, simmetricamente a quanto ora disposto all'articolo 125-bis per il credito ai consumatori, si prevede, anche con riferimento al credito immobiliare, una modifica volta a chiarire che la valutazione di nullità della clausola contrattuale è limitata alla difformità del contratto rispetto all'informativa personalizzata fornita al consumatore. Sul punto, tenuto conto dei riscontri avuti nel corso della consultazione pubblica, si precisa che l'articolo 117, comma 6, del TUB trova applicazione nel caso in cui il contratto riporti delle clausole, tassi, prezzi e condizioni diverse da quelle fornite al consumatore nell'ultimo «Prospetto informativo europeo standardizzato» (cd. PIES), consegnato con le modalità previste dal TUB.

Il **comma 2 dell'articolo 1** dispone le **modifiche al Capo II del Titolo VI del TUB**, recante la disciplina del credito ai consumatori. Di seguito si analizzano i singoli interventi di modifica al Capo II, avendo cura di soffermarsi e dare evidenza delle modifiche volte al recepimento della CCD2.

La **lettera a) del comma 2** interviene sull'**articolo 121 del TUB** che reca le «Definizioni» applicabili al Capo II sul credito al consumo. Rispetto alla versione vigente dell'articolo, si segnalano i seguenti interventi:

- il **numero 1, punto 1.1)**, introduce al comma 1 dell'articolo 121 del TUB la **lettera c-bis)** relativa alla definizione di «servizio accessorio» che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 4) CCD2, si riferisce a un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito. La definizione così formulata, che accoglie i commenti ricevuti nella consultazione pubblica, risulta anche allineata a quella già presente all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera h), del TUB in tema di contratti di credito immobiliare ai consumatori;
- il **numero 1, punto 1.2)**, allinea la definizione di «contratto di credito collegato» di cui all'articolo 121, comma 1, lettera d) del TUB, rispetto alla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 20) CCD2 ;
- il **numero 1, punto 1.3)**, introduce la **lettera g-bis)** contenente la definizione di «importo totale dovuto dal consumatore» che recepisce quella contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, n. 6) CCD2;
- il **numero 1), punto 1.4**, modifica della **lettera h)** recante la definizione di «intermediari del credito» con il medesimo intervento già disposto con riferimento alla stessa definizione presente al comma 1, lettera g), dell'articolo 120-quinquies del TUB. Ne discende, quindi, che, anche nel caso dei contratti di credito al consumo, non rientra nella definizione di intermediario del credito l'attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto finanziatore o a un agente in attività finanziaria/mediatore creditizia quanto tale attività è non remunerata e prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale. Tanto al fine di adeguare la definizione di «intermediario del credito» a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 12) CCD2. Inoltre, sempre al fine di allineare la presente definizione con quella prevista all'articolo 120-quinquies, come evidenziato da alcuni rispondenti alla consultazione pubblica, il richiamo al Titolo VI è sostituito dal riferimento alla legislazione vigente;

- il **numero 1, punto 1.6** dispone dell'introduzione di nuove definizioni. Segnatamente: i) lettera **m-bis**) relativa alla definizione di «profilazione», per allineamento rispetto a quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, n. 14) CCD2; ii) lettera **m-ter**) sul servizio di consulenza, che recepisce quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17) CCD2; iii) lettera **m-quater**) in merito ai servizi di consulenza sul debito, necessaria per adeguare l'ordinamento a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 22) CCD2; iv) lettera **m-quinquies**) che allinea la definizione di trattamento a quanto previsto dall'articolo 4, punto 2) del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il **comma 2, lettera b)** introduce modifiche all'**articolo 122 del TUB** recante le disposizioni in tema di "Ambito di applicazione".

Il **numero 1)** interviene sul **prima comma** dell'articolo 122, relativo al cd. *negative scope*, ovvero quei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Capo II, Titolo VI. Tali previsioni sono allineate rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della CCD2.

Il **numero 1, punto 1.1)** modifica il comma 1, lettera a) dell'articolo 122 TUB escludendo dall'applicazione della disciplina del credito al consumo i contatti di valore superiore a 100.000 euro.

Il **numero 1, punto 1.2)** abroga le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 122 del TUB (finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme), considerato che, come si evidenzia più avanti, la CCD2 non prevede più un'esenzione totale ma solo un regime semplificato per tali tipi di contratti di credito.

Il **numero 1, punto 1.4)** prevede l'esenzione di cui alla **lettera g-bis)** per escludere i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato.

Inoltre, con riferimento alle **dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni e servizi**, il **numero 1), punto 1.5)** introduce all'articolo 122 TUB, comma 1, le **lettere i-bis) e i-ter)**, che, in linea con il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della CCD2, individuano le ipotesi di dilazioni di pagamento escluse dall'ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB.

Il **numero 1) punto 1.9)** introduce all'articolo 121, comma 1, TUB la **lettera o-bis)** con la quale è **esercitata l'opzione** prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, CCD2, che consente agli Stati membri di **esentare dall'applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito**, alle condizioni ivi previste. Nel dettaglio, nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti numerosi riscontri sul punto, di associazioni di categoria, rispondenti privati e una associazione dei consumatori, a favore dell'esercizio dell'opzione e dell'esclusione delle carte di debito differito dall'ambito di applicazione del Capo II, Titolo VI. In particolare, è stato evidenziato come le carte di debito differito siano già oggetto di una dettagliata regolamentazione, tale da offrire al consumatore idonee tutele. In particolare, il quadro normativo applicabile a tali servizi già prevede, tra l'altro:

- il divieto di applicare spese per le informazioni dovute ex lege e per l'adempimento dei propri obblighi di informazione (artt. 127-bis del TUB e 3 del decreto legislativo n. 11/2010), nonché il divieto di inviare carte non richieste dal consumatore (articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 11 del 2010);
- requisiti in materia di annunci pubblicitari e informazioni da fornire ai potenziali clienti in tale sede;
- disposizioni in tema di informazioni precontrattuali (inclusa l'indicazione puntuale di tutti i costi e gli oneri) e contrattuali da fornire al consumatore, ivi inclusa l'illustrazione adeguata delle caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti;

- procedure interne adeguate relative al processo di erogazione del servizio che prevedano, per l'emittente, lo svolgimento di un'istruttoria prima dell'emissione della carta, il monitoraggio delle posizioni, l'intervento e idonee misure in caso di anomalie;
- infine, in caso di violazioni da parte dell'emittente, già a normativa vigente si prevede l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la violazione delle disposizioni CCD2 (articoli 144 del TUB e 32 del decreto legislativo n. 11 del 2010).

L'esenzione delle carte di debito differito dall'ambito di applicazione della CCD2 è volta anche ad evitare una sovrapposizione di normative applicabili, con duplicazione di requisiti formali e conseguenti maggiori oneri a carico degli operatori. L'esenzione di cui alla lettera o-bis) opera a condizione che il credito sia rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento. Le carte di debito differito con queste caratteristiche, quindi, continueranno ad essere disciplinate dalla sola normativa relativa ai servizi di pagamento che sopra si richiamava sinteticamente, la quale appare idonea a garantire adeguati livelli di tutela per i consumatori.

Si segnala, inoltre, che la lettera f) dell'articolo 4, comma 1, della legge di delegazione europea 2024 demanda al decreto legislativo ogni valutazione in merito all'introduzione di una disciplina relativa alle **dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo**, anche per i casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CCD2. Tanto al fine di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto a pratiche di cessione a terzi delle dilazioni di pagamento effettuate dai fornitori di beni o prestatori di servizi. Alla luce del suddetto criterio di delega e delle finalità ad esso sottese, **il comma 2, lettera b), numero 3) dell'articolo in commento** introduce **all'articolo 122 del TUB un nuovo comma 1-ter**. Il comma precisa che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera i-bis) del comma 1, si considera offerta di credito da parte di terzi (esclusa quindi dall'esenzione) anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano **la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione**. A garanzia della tutela del consumatore e per evitare i rischi connessi a modelli operativi potenzialmente elusivi della CCD2 (dal momento che l'esercente è solo formalmente il finanziatore se il credito è sistematicamente ceduto ad un soggetto terzo che se ne assume il rischio e intrattiene i successivi rapporti con la clientela) si precisa che, in tali casi, è **il terzo cessionario del credito ad essere tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Capo II del Titolo VI del TUB per i finanziatori**. A seguito dei commenti pervenuti in consultazione viene chiarito che, qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti per i finanziatori dalla disciplina sul credito al consumo sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. «servicer»). Si precisa che la norma in esame considera unicamente le cartolarizzazioni conseguenti a dilazione di pagamento realizzate per il tramite di cessione pro-soluto del credito a favore della società di cartolarizzazione.

In linea con i contenuti dell'articolo 2, paragrafo 8, CCD2, e dell'articolo 4, lettera e) della legge di delegazione europea 2024, per talune tipologie di contratti di credito ritenute meno rischiose per il consumatore (contratti di importo inferiore a 200 euro; contratti in cui il credito è concesso senza interessi e altre spese; contratti in cui il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile), **il numero 7) della lettera b) dell'articolo in commento** introduce **all'articolo 122 un comma 5-bis TUB** per l'applicazione di un regime semplificato⁶, demandando alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili.

Il comma 2, lettera c) introduce il nuovo **articolo 122-bis TUB**, recante i «Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione», necessario a garantire il corretto recepimento degli

⁶ In particolare, alle richiamate fattispecie contrattuali non si applicheranno l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, CCD2.

articoli 5, 6 e 32 paragrafo 1 CCD2. Il **comma 1 dell'articolo 122-bis** introduce un generale obbligo per il finanziatore e l'intermediario ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. Nel successivo **comma 2** si precisa che nell'ambito delle attività disciplinate dal Capo II, Titolo VI, il finanziatore e l'intermediario del credito sono tenuti a:

a) fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
b) astenersi dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ad ogni modo si fa salva la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

Considerate alcune richieste di chiarimento ricevute in fase di consultazione, si precisa che l'ultima frase del comma in commento è conforme sia al paragrafo 2 dell'articolo 6 che al considerando 31 CCD2. Quest'ultimo chiarisce che l'obbligo di non discriminazione «non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi». Inoltre, sempre lo stesso considerando 31 chiarisce che tale obbligo di non discriminazione «non dovrebbe essere inteso come un obbligo in capo ai creditori o agli intermediari del credito di prestare servizi in settori in cui non svolgono attività». Il comma 3 delega la Banca d'Italia, in conformità con le delibere del CICR, a dettare disposizioni di attuazione.

Il **comma 2, lettera d)**, adegua l'**articolo 123 TUB**, in tema di «Pubblicità», rispetto al contenuto degli articoli 7 e 8 CCD2. In particolare, il **numero 1)** introduce: i) **comma 01** il quale prevede che, ferma la disciplina sulle pratiche commerciali e sulla pubblicità di cui alla parte II, titolo III del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole, in modo che non possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità, sul costo o l'importo totale del credito; ii) **comma 02**, il quale prevede che gli stessi annunci pubblicitari includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi. A fronte di alcune richieste di chiarimento pervenute dai rispondenti alla consultazione, si precisa che tale avvertenza ha portata generale, non essendo prevista dal legislatore europeo alcuna possibilità di deroga o di omissione della stessa, neppure in caso di offerta di finanziamenti gratuiti per il consumatore.

Il **numero 2)** modifica il **comma 1 dell'articolo 123 del TUB** che elenca le informazioni di base da includere negli annunci pubblicitari, che devono altresì tenere conto della chiarezza del messaggio e dei generali principi in tema di accessibilità (ad esempio, adattando il messaggio ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità stessa).

Il **numero 2, punto 2.3)**, introduce la lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 123 del TUB, in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, che specifica la necessità delle indicazioni del prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati.

Il **numero 3)** modifica il **comma 2 dell'articolo 123** al fine di recepire l'articolo 8, paragrafo 7, della CCD2 che elenca in modo tassativo le tipologie di pubblicità dei prodotti di credito che gli Stati membri devono vietare. In particolare, vieta la pubblicità dei prodotti di credito che:

- a) incoraggi i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
- b) precisi che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
- c) suggerisca falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore

Il **numero 3)** introduce il nuovo comma 2-bis che delega il CICR a individuare, su proposta della Banca d'Italia: i) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga agli obblighi informativi previsti dal comma 1, lettere e-bis) e f), relative al prezzo in contanti e all'importo degli eventuali

pagamenti anticipati, in caso di credito sottoforma di dilazioni di pagamento, e all'importo totale dovuto dal consumatore, nonché all'ammontare delle singole rate. Sul punto si evidenzia come non siano stati accolti i rilievi di alcuni rispondenti alla consultazione, che suggerivano di eliminare la possibilità del CICR di prevedere delle deroghe. Una eventuale eliminazione della lettera a) non sarebbe in linea con la norma CCD2 di cui all'articolo 8, paragrafo 3, parte finale, che prevede espressamente la possibilità di deroga che qui si recepisce); ii) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; iii) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

La **lettera e) del comma 2** introduce il nuovo **articolo 123-bis del TUB**, recante le «Informazioni generali», per recepire l'articolo 9 CCD2. In particolare, il **comma 1 dell'articolo 123-bis** stabilisce l'obbligo per il finanziatore o l'intermediario del credito di mettere a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali relative ai contratti di credito definendone la forma. Si prevede al **comma 2** che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisi il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.

Il **comma 2, lettera f)** modifica l'**articolo 124 TUB**, in materia di «Obblighi precontrattuali» al fine di adeguarlo alle previsioni degli articoli 10, 11, 12, 13 CCD2. Si segnala, in particolare, al numero 2), l'introduzione del **comma 1-bis** che chiarisce come le informazioni debbano essere fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Considerati i chiarimenti richiesti in fase di consultazione, si precisa che, anche in caso di tecniche di comunicazione a distanza, le tempistiche di consegna della documentazione personalizzata precontrattuale saranno disciplinate dalla CCD2 e, pertanto, saranno le medesime di quelle previste ai sensi dell'articolo 124, comma 1-bis, TUB. Qualora tali informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore. Taluni rispondenti alla consultazione proponevano di declinare espressamente il concetto di supporto durevole, facendo riferimento, a titolo esemplificativo, a taluni formati elettronici. Sul punto si osserva come la CCD2 definisca il concetto di "supporto durevole" in modo molto ampio, come ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (cfr. considerando 34 CCD2). Si ritiene quindi che i mezzi elettronici siano già compresi, alle predette condizioni, tra i mezzi di supporto utilizzabili per l'invio del promemoria.

Il **comma 2, lettera g)** introduce le seguenti disposizioni:

- **articolo 124.1 TUB**, relativo alla «Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata», per il corretto recepimento degli articoli 14, 15 e 17 CCD2. In sintesi, si prevede al **comma 1** il divieto di concessione del credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo. I commi successivi, poi, contengono disposizioni in tema di consenso desunto, nell'ottica della massima protezione del consumatore: i) il **comma 2** dispone che il finanziatore o l'intermediario del credito non può desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate; ii) il **comma 3** precisa, poi, che il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle. Il **comma 4** rinvia all'articolo 120-octiesdecies

TUB sul credito immobiliare, che contiene disposizioni relative al divieto di pratiche di commercializzazione abbinata.

Con riferimento all'articolo 14 CCD2, si precisa che l'opzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 2, non è stata esercitata. L'esercizio della stessa avrebbe consentito ai finanziatori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia: a) accumulare capitale per rimborsare il credito; b) gestire il credito; c) raccogliere risorse per ottenere il credito; d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento. La scelta del non esercizio dell'opzione si pone in continuità con quanto effettuato dal legislatore nazionale nel recepimento dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della MCD, che prevedeva una opzione di egual tenore a quella appena descritta in CCD2, e che non è stata esercitata. Inoltre, si è valutato di prediligere l'obiettivo della tutela del consumatore in linea con altre previsioni vigenti, quali l'articolo 21 comma 3-bis del Codice del consumo ove si definisce scorretta la pratica commerciale "di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

- **articolo 124.2 TUB**, recante la disciplina dei «Servizi di consulenza», necessario al corretto recepimento dell'articolo 16 CCD2. In particolare, in linea con le scelte effettuate per il recepimento delle analoghe disposizioni contenute nella MCD, il **comma 1** riserva l'attività di consulenza a finanziatori e intermediari del credito, specificando, al **comma 2**, che lo stesso servizio può essere qualificato come indipendente solo se reso da consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, TUB. In linea con i contenuti dell'articolo 16, paragrafo 3, CCD2, il **comma 3** dell'articolo in commento declina gli obblighi dei finanziatori o degli intermediari del credito, che saranno tenuti a: a) agire nel migliore interesse del consumatore; b) acquisire informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; c) fornire al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato; d) considerare, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato. Ai sensi del **comma 4**, prima della prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito è tenuto a fornire al consumatore l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato; se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo. Tali informazioni sono messe a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore. Il **comma 5** chiarisce che le richiamate informazioni previste al comma 4 possono essere fornite in allegato all'informativa precontrattuale di cui al modulo contenente le «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori». Si precisa, infine, al **comma 6**, che nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.

Il **comma 2, lettera h)**, modifica l'**articolo 124-bis TUB**, in materia di «Verifica del merito creditizio», con l'obiettivo di allinearli rispetto all'articolo 18 della CCD2. Nel dettaglio, il **numero 1)** sostituisce il **comma 1**, prevedendo che, prima della conclusione del contratto di credito, il

finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. A tal fine, ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Sul punto, al fine di chiarire il richiamo alla sana e prudente gestione, come richiesto da diversi rispondenti alla consultazione, si precisa che la formulazione in commento mira ad assicurare il coordinamento tra la disciplina della valutazione del merito di credito prevista dalla CCD2 e la normativa prudenziale, applicabile ai finanziatori, confermando che il processo di valutazione deve assicurare al contempo la corretta valutazione dei rischi secondo i canoni di sana e prudente gestione e la tutela del cliente.

Il successivo **numero 2)** introduce i seguenti nuovi commi all'articolo in commento:

- **comma 1-bis**, per il quale la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. A fronte dei riscontri pervenuti all'esito della consultazione pubblica, si precisa su punto che non si è ritenuto di introdurre una definizione di social network. Non solo quest'ultima rappresenta, infatti, un'espressione di uso comune, come anche confermato dall'approccio del legislatore comunitario che non ha ritenuto necessario definire questo concetto nella CCD2 o in altri quadri normativi (quali, ad esempio, il GDPR), ma una definizione di social network non troverebbe nemmeno nel TUB la sua sede naturale. Pertanto, si è mantenuta inalterata la formulazione dell'articolo in commento. Si precisa, inoltre, che l'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore;
- **comma 1-ter** ove si precisa che, fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo;
- **i commi 1-quater e 1-quinquies**, per i quali il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti tenendo conto dei fattori pertinenti (di cui al comma 1), ed è chiarito che la circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni o abbia fornito informazioni false.

Il successivo **numero 3)** sostituisce il **comma 2** per prevedere che, in caso di modifica dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolga una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Il **numero 4)** introduce i seguenti nuovi commi:

- **comma 2-bis** che detta disposizioni nel caso in cui la valutazione del merito creditizio si fondi, in tutto o in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali, chiarendo che in questi casi il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:
 - a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

- b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
- c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore. In merito alla formulazione di tale disposizione, si evidenzia come non si è ritenuto possibile accogliere l'osservazione resa in fase di consultazione sull'opportunità di introdurre un termine entro cui il consumatore avrebbe potuto far valere tali previsioni. Infatti, la CCD2 non prevede alcuna limitazione temporale e un eventuale termine introdotto al livello nazionale, sebbene meritevole sotto un profilo di certezza giuridica, potrebbe non allinearsi rispetto agli obiettivi fissati dal legislatore europeo;
- qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il nuovo **comma 2-ter** chiarisce che quest'ultimo adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a);
- **comma 2-quater** prevede poi che il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo;
- **comma 2-quinquies**, chiarisce che, nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, sia esso un terzo o, in sua assenza, il finanziatore stesso, rimangono esercitabili i diritti riconosciuti al cliente dal GDPR. Al fine di dar seguito ai riscontri pervenuti in sede di consultazione in relazione al presente comma e al precedente comma 2-ter, si precisa che il terzo di cui si avvale il finanziatore per il trattamento automatizzato dei dati del cliente opera in qualità di titolare del trattamento. Rimangono conseguentemente esercitabili nei suoi confronti i diritti riconosciuti al cliente dal GDPR (salvo nel caso in cui il finanziatore effettui in autonomia la valutazione automatizzata, nel qual caso sarebbe quest'ultimo a qualificarsi come titolare del trattamento per i profili oggetto dello stesso). I diritti di cui al comma 2-bis risultano al contrario esercitabili nei confronti del solo finanziatore, che rimane responsabile della valutazione del merito creditizio e della conseguente erogazione (o non erogazione) del finanziamento;
- **comma 2-sexies** ove si precisa, in linea con la CCD2, che nei casi in cui la domanda di credito è respinta, il consumatore ha diritto ad essere informato senza indugio dal finanziatore. Quest'ultimo, se del caso:
 - i) informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione;
 - ii) indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.

Il **comma 2, lettera i)**, modifica l'**articolo 125 del TUB**, recante la disciplina delle «Banche dati», recepisce nell'ordinamento italiano l'articolo 19 CCD2, modificando la previgente normativa sul punto. Nel dettaglio, il **numero 2)** introduce all'articolo 125 TUB i seguenti nuovi commi:

- **comma 1-bis** che chiarisce che ai dati indicati nel precedente comma hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano le disposizioni del GDPR. Il richiamo all'accesso riservato "solo ai finanziatori" di cui al comma in commento è stato interpretato da alcuni rispondenti alla consultazione come limitativo, potenzialmente in grado di escludere dalla consultazione delle banche dati altre categorie di soggetti che attualmente ne hanno accesso, quali a titolo esemplificativo imprese di assicurazione, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati o servizi di accesso condizionato. Si precisa innanzitutto come il termine «solo» derivi dalla formulazione testuale dell'art. 19, paragrafo 2, CCD2. D'altro canto, l'art. 125 TUB, che si limita a recepire l'art. 19 CCD2, riguarda soltanto le «banche dati contenenti informazioni nominative sul credito»

e, in quanto collocato al Capo II del Titolo VI TUB, si applica esclusivamente all'ambito dei contratti di credito ai consumatori, come definito e delimitato dagli articoli 121 e 122 TUB, e ai soggetti che possono legittimamente svolgere tale attività. Di conseguenza, come condizione necessaria, la norma autorizza l'accesso ai dati relativi alla valutazione del merito di credito ai soli soggetti che sono abilitati a concedere credito ai consumatori e che sono pertanto vigilati ai sensi della disciplina sul credito al consumo. Al fine di chiarire che le condizioni di cui al comma 1-bis si riferiscono non alla banca dati nel suo complesso, ma ai dati che costituiscono informazioni nominative sul credito e che, come tali, sono utilizzate ai fini della valutazione del merito creditizio, nella versione finale del comma in commento è stato inserito il richiamo ai soli dati di cui al comma 1 in luogo del riferimento alle "banche dati" (presente nel testo pubblicato in consultazione);

- fermo restando quanto previsto dai commi appena descritti, il **comma 1-ter** precisa che l'accesso alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni;
- **comma 1-quater**, ove si descrivono le informazioni minime che le banche dati devono necessariamente contenere, con riferimento agli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, al tipo di credito e all'identità del finanziatore;
- **comma 1-quinquies** che precisa che i finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR e i dati personali ottenuti dai *social network*.

Il **numero 3)** modifica il comma 2 dell'articolo 125 del TUB il quale prevede che, nel caso in cui la domanda di credito venga rifiutata sulla base delle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.

Al fine del compiuto recepimento della CCD2, il **numero 4)** modifica il **comma 3** dell'articolo in commento per precisare che i finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679, entro trenta giorni dalla medesima registrazione. Questa informativa si aggiunge all'obbligo di informativa preventiva previsto nell'incipit dello stesso comma 3. Sul punto, alcuni rispondenti alla consultazione hanno osservato come la duplicazione dell'onere della segnalazione rappresenterebbe una superfetazione che non aggiunge ulteriore consapevolezza al consumatore, ma introdurrebbe solo oneri sul mondo bancario e finanziario, con conseguente impatto sulle condizioni praticate ai consumatori. Pur comprendendo la ratio dell'osservazione ricevuta in fase di consultazione, si è ritenuto di mantenere inalterato il comma in commento posta l'aderenza della formulazione al dettato dell'articolo 19 CCD2. L'eventuale assenza di una previsione della stessa guisa di quella in commento potrebbe rilevare ai fini del corretto recepimento della Direttiva.

Il **numero 6** introduce il comma 4-bis il quale prevede che i gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.

Il **comma 2, lettera l)** interviene all'**articolo 125-bis del TUB**, recante la disciplina di «Contratti e comunicazioni», con minime modifiche rispetto al testo vigente dell'articolato, al fine di adeguare l'ordinamento alle previsioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 32, paragrafo 5, CCD2. Nel dettaglio, si evidenzia come il **numero 2)** introduca al **comma 2 dell'articolo 125-bis** una specificazione di tenore sovrapponibile a quella già commentata con riferimento all'articolo 120-noviesdecies, comma 1-bis, del TUB per i contratti di credito immobiliare ai consumatori. Anche per il credito ai consumatori si prevede, quindi, che la valutazione di nullità della clausola contrattuale sia limitata alla difformità del contratto rispetto all'informativa personalizzata fornita al consumatore. Sul punto, tenuto conto dei riscontri avuti nel corso della consultazione pubblica, si precisa che l'articolo 117, comma 6, del TUB trova applicazione nel caso in cui il contratto riporti delle clausole, tassi, prezzi e condizioni diverse

da quelle fornite al consumatore nell'ultimo modulo delle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", consegnato con le modalità previste dal TUB.

Il **comma 2, lettera m)**, modifica l'**articolo 125-ter del TUB**, concernente il «Recesso del consumatore», al fine di recepire l'articolo 26 CCD2. In particolare, al **numero 2)** si introducono i seguenti nuovi commi:

- **comma 1-bis**, il quale dispone che qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito. Ciò, al fine di evitare situazioni di incertezza giuridica prolungata connesse alla teorica disponibilità di un diritto di recesso c.d. "perpetuo";
- **comma 1-ter**, che precisa come il termine massimo per l'esercizio del recesso come indicato dal comma 1-bis (cfr. 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto), non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo. Tanto in linea con quanto espressamente previsto dalla CCD2, dove nel considerando 64 si chiarisce che «il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso»;
- **comma 1-quater**, che prescrive che nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.

Il **comma 2, lettera m), numero 3)** modifica il comma 2, lettera a), dell'articolo 125-ter, anche al fine di disciplinare l'ipotesi di contratti a distanza conclusi tramite un'interfaccia online. Sono quindi introdotti interventi di raccordo rispetto a quanto necessario al corretto recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673 riguardante i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. In particolare, si chiarisce che il richiamo all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005 è da intendersi fatto alla luce delle modifiche disposte al Codice del Consumo dal decreto legislativo di recepimento della citata direttiva (UE) 2023/2673. Conseguentemente, il **numero 4)** abroga il comma 5 dell'articolo 125-ter TUB.

Il **comma 2, lettera n)**, modifica l'**articolo 125-quinquies TUB**, sui «Contratti di credito collegati», che viene adeguato rispetto alle previsioni di cui all'articolo 27 CCD2. Si evidenzia in particolare l'inserimento, al **numero 1)**, del **comma 01** ove si precisa come il contratto di credito collegato si debba intendere risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo. La norma, già contenuta nella precedente CCD, era stata inizialmente recepita nel Codice del Consumo.

Il **comma 2, lettera o)** interviene emendando l'**articolo 125-sexies TUB** relativo al «Rimborso anticipato», per recepire quanto previsto all'articolo 29 CCD2 ed in linea con la Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2019, cd. *Lexitor* (C-383/18). A tal fine, fermo restando il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il comma 1 dell'articolo 125-sexies, sostituito al **numero 1)**, chiarisce che nella riduzione cui il consumatore ha diritto devono essere presi in considerazione tutti i costi posti dal finanziatore a carico del consumatore. Al **numero 2)** introduce il nuovo comma 1-bis, per disporre che la riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito. Tanto in linea con quanto previsto dal considerando 70 CCD2.

Il **comma 2, lettera p)**, modifica l'**articolo 125-octies TUB**, recante la disciplina sullo «Sconfinamento» per recepire le previsioni di cui all'articolo 25 paragrafi 1, 2, 3 CCD2. Segnatamente:

- il **numero 1)** introduce, al termine del **comma 1**, un nuovo periodo contenente l'elenco delle disposizioni applicabili allo sconfinamento, in linea con la CCD2;
- il **numero 2, punto 2.3)** prevede che, in caso di sconfinamento, tra le informazioni che il finanziatore deve comunicare al consumatore sia inclusa, alla **lettera d-bis)**, la data del rimborso;
- il **numero 3** introduce un nuovo **comma 2-bis** per precisare che in caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

Il **comma 2, lettera q)** del comma 2 introduce ex novo l'**articolo 125-octies.1 TUB**, recante la disciplina della «Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento», necessario per recepire gli articoli 24 paragrafi 3,4 e 5; 25 paragrafi 4, 5 e 6 CCD2. La disciplina della riduzione e quella della cancellazione vengono ricondotte, rispettivamente, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore, sia a fini di semplificazione della disciplina sia per evitare sovrapposizioni con altri istituti, potenzialmente foriere di dubbi interpretativi. In particolare, si prevede al **comma 1** che il finanziatore comunichi al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e 125-quater, comma 2, lettera a) per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, ai sensi del **comma 2**, il finanziatore è tenuto a offrire al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in 12 rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento. A seguito di alcuni chiarimenti richiesti in consultazione, si precisa che il finanziatore è sempre libero di praticare al consumatore condizioni più favorevoli, come consentito dall'articolo 127, comma 1, del TUB.

Il **comma 2, lettera s)**, modifica l'**articolo 125-decies del TUB**, sull'«Inadempimento del consumatore» per recepire l'articolo 25, paragrafi 1 e 3, CCD2. Nel dettaglio, viene sostituito il comma 1 dell'articolo 125-decies che, nella versione attuale, specifica come il finanziatore sia tenuto ad adottare idonee procedure nei confronti dei consumatori in difficoltà, al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi, demandando al provvedimento d'attuazione della Banca d'Italia per l'individuazione degli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, dei casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché delle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.

Il **comma 2, lettera t)** inserisce i seguenti nuovi articoli:

- **125-undecies TUB**, recante la disciplina di «Remunerazioni e requisiti di professionalità», al fine di recepire gli articoli 32 paragrafi 2, 3, 4, 33 e 38 CCD2. Si prevede ai **commi 1 e 2** che i finanziatori: i) remunerino il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal Capo II, Titolo VI; ii) assicurino che il personale abbia un livello di professionalità adeguato a predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito. Il **comma 3** demanda alla Banca d'Italia le disposizioni di attuazione di tale articolo, anche individuando le categorie di personale interessate;
- **125-duodecies TUB** in tema di «Educazione finanziaria» che recepisce l'articolo 34 CCD2, prevedendo il coinvolgimento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (cd. Comitato EDUFIN) per la promozione e il coordinamento di misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei

consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.

- **125-terdecies TUB**, relativo ai «Servizi di consulenza al debito», che recepisce l'articolo 36 CCD2. Si prevede, al comma 1, che i consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito possono accedere ai servizi di consulenza sul debito come definiti all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. A tal fine, il comma 2 sancisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori altresì indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui ai Capi I bis e II (cfr. credito immobiliare e credito al consumo) ai servizi previsti dal comma 1. Il comma 3 chiarisce che i servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche. Infine, al comma 4 si apre alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti che offrono tale servizio oltre alle fondazioni e alle associazioni di cui al comma 1. A tal fine, il Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della Giustizia può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per la erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti: i) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117; ii) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art.13 commi 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225; iii) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; e iv) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il comma 2, **lettera u)** sostituisce l'**articolo 126 TUB** in tema di «Riservatezza delle informazioni» oggetto di minime revisioni testuali di allineamento.

Il **comma 3 dell'articolo 1** modifica il Capo III del Titolo VI del TUB, inserendo un nuovo **articolo 127-ter**, concernente la «Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente». L'articolo 127-ter estende a tutti i contratti di finanziamento i presidi sull'intervento umano previsti dall'art. 124-bis commi da 2 a 2-sexies e 3 (di recepimento della disciplina di cui all'art. 18, paragrafi 8-9 CCD2) per il caso in cui la valutazione del merito creditizio sia fondata, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore. Nel consentire anche per contratti di finanziamento diversi da quelli ai consumatori la sottoposizione del cliente a decisioni fondate su trattamento automatizzato con le garanzie previste dalla CCD2 si tiene pertanto conto di quanto previsto dal GDPR (art. 22, par. 2, lett. a)) e delle affermazioni della Corte di Giustizia UE nel caso cd. *Schufa* (C-634/21).

Il **comma 4 dell'articolo 1** modifica il Titolo VI-bis del TUB, recante la disciplina degli «Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi». Di seguito si analizzano gli interventi di modifica del Titolo VI-bis, avendo cura di soffermarsi e dare evidenza delle modifiche volte al recepimento della CCD2, secondo quanto previsto dai criteri di delega. Infatti, la lettera h) dell'articolo 4, legge di delegazione europea dispone, oltre all'introduzione delle opportune modificazioni alla normativa vigente

necessarie al recepimento dell'articolo 37 CCD2 di cui al successivo paragrafo, anche di valutare l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori. Con riferimento agli articoli **128-quater e 128-sexies TUB**, recanti rispettivamente la disciplina sugli «Agenti in attività finanziaria» e «Mediatori creditizi», le **lettere a) e b) del comma 4** oltre ad allineare, al comma 1 di entrambi gli articoli, le definizioni di agenti e mediatori creditizi, introducono il **comma 1-bis** in entrambi gli articoli relativi al tema della «mera presentazione». Dalla definizione di intermediazione del credito di cui all'articolo 121, lettera h) TUB, discende il chiarimento di cui agli articoli 128-quater, comma 1-bis e 128-sexies, comma 1-bis, TUB ove si dispone espressamente che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria/ mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito o ad un mediatore creditizio/ agente in attività finanziaria, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB.

Sul punto si evidenzia come in sede di consultazione sia stata avanzata la richiesta di un'interpretazione più flessibile, auspicando una formulazione delle esenzioni che preveda l'esclusione dalla nozione di intermediario del credito del soggetto che si limiti a svolgere un'attività di mera introduzione, diretta o indiretta, di un consumatore a un creditore. Dall'altro lato, l'intervento di delimitazione effettuato nel decreto legislativo in commento è allineato rispetto al contenuto della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 12), CCD2. Ad ogni modo, al fine di circoscrivere ulteriormente l'attività di presentazione ai soli consumatori nonché specificare i destinatari della segnalazione (banche/intermediari finanziari – agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), rispetto al testo pubblicato per la consultazione, è stato introdotto un chiarimento al termine delle previsioni di cui agli articoli 128-quater, comma 1-bis e 128-sexies, comma 1-bis, TUB, volto a precisare ulteriormente i potenziali soggetti destinatari della segnalazione.

Sono state rafforzate le attribuzioni dell'OAM con riferimento ai **dipendenti e collaboratori** degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. A tal fine, la **lettera c), numero 2)** inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo **128-novies TUB** (recante la disciplina di «Dipendenti e collaboratori»), per declinare chiaramente l'obbligo per agenti e mediatori di segnalare all'OAM le eventuali violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono. Inoltre, all'OAM vengono conferiti poteri per richiedere informazioni ovvero l'esibizione di documenti e atti che ritiene necessari, nonché effettuare ispezioni presso i dipendenti e i collaboratori, anche avvalendosi della Guardia di finanza. Agenti e mediatori rispondono all'Organismo del rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei propri dipendenti e collaboratori e sono inoltre tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino la cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni.

Inoltre, la **lettera e)** modifica l'art. **128-undecies TUB**, che disciplina l'«Organismo», con particolare riferimento al comma 4 in materia di scambio di informazioni tra l'OAM e le autorità competenti ai sensi della CCD2.

Il comma 4, lettera e), numero 2), introduce il nuovo **comma 4-ter** dell'articolo 128-undecies al fine di disporre che nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'OAM, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.

Il comma 4, lettera f), modifica l'**articolo 128-duodecies TUB**, recante le «Disposizioni procedurali», al fine di aggiornare e rafforzare il potere sanzionatorio dell'OAM. In questa ottica, **il numero 1)** modifica il comma 1 dell'articolo 128-duodecies TUB al fine di introdurre la sanzionabilità delle fattispecie relative all'ostacolo all'attività di vigilanza e mancata ottemperanza alle sanzioni di cui al medesimo articolo. Inoltre, **il numero 2)** introduce al comma 3 la nuova lettera c-bis) per il quale l'OAM potrà disporre la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater,

comma 2, e 128-sexies, comma 2 TUB nel caso di mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a 45 giorni, comunicato dall'OAM per l'adempimento tardivo nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.

Il comma 5 dell'articolo 1 modifica l'**articolo 144 del TUB**, recante «Altre sanzioni amministrative alle società o enti», al fine di allineare l'elenco delle violazioni sanzionabili alle modifiche introdotte per effetto del recepimento della CCD2, in coerenza con l'articolo 44 CCD2 e con i criteri fissati dall'articolo 4, lettera i), legge di delegazione europea. Al fine di chiarire l'interpretazione dell'art. 144, comma 4, lettera a), si precisa espressamente che può essere sanzionata l'inottemperanza a tutte le misure adottate ai sensi dell'art. 128-ter TUB, e non solo a quelle di natura inibitoria.

L'**articolo 2** reca le «Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141». Gli interventi si concentrano sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al **Titolo IV, Capo II del decreto legislativo n. 141 del 2010** e sono, altresì, volti a dare attuazione, con riferimento ai fornitori di beni e ai prestatori di servizi che concedono credito ai consumatori o ne intermediano l'erogazione in via accessoria rispetto all'attività principale, all'articolo 37 CCD2 secondo i criteri direttivi fissati in Legge di delegazione europea. Nel dettaglio, la lettera h) dell'articolo 4, Legge di delegazione europea, descrive il contenuto della delega con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 37 CCD2, relativo all'abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento. In particolare, come si esaminerà nel dettaglio più avanti, l'oggetto degli interventi realizzati in attuazione della delega consiste:

- nell'esercizio dell'**opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, CCD2**, con conseguente non applicazione dei requisiti di abilitazione e registrazione ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale;
- nella definizione delle **caratteristiche** del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, al fine di garantire **idonei livelli di professionalità** dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

A tal fine, **il comma 1, lettera a) dell'articolo 2** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010. Il nuovo articolato prevede specifiche esenzioni volte a delimitare il perimetro delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies TUB.

Il numero 1), punto 1.1), abroga la lettera a) dell'articolo 12 che esentava la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e prestatori di servizi (di seguito, gli «esercenti»), di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni. Tanto alla luce del mutato ambito di applicazione della CCD2 e del nuovo sistema di registrazione e vigilanza sugli esercenti introdotto all'articolo 12-bis.

Il numero 1), punto 1.3), introduce la nuova lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 12 al fine di esentare dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia **i fornitori di servizi di crowdfunding⁷ operanti nei confronti delle imprese** alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503. Sul tema, all'**articolo 17, comma 4-quater.1 del decreto legislativo**

⁷ Il servizio di *crowdfunding* viene definito come l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma ad hoc.

n. 141 del 2010 si introduce la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503⁸, al fine di consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori.

In merito ai servizi di crowdfunding, come già chiarito in fase di consultazione pubblica, si ribadisce che il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina il finanziamento collettivo esclusivamente alle imprese, non prendendo in considerazione l'intermediazione a favore dei consumatori. Nulla osta, tuttavia, che i fornitori di servizi di crowdfunding possano erogare anche credito al consumo⁹, qualora siano a ciò autorizzati ai sensi del Titolo V del TUB, o prestare attività di intermediazione del credito ove mettano in relazione un consumatore e un finanziatore professionale. In questo contesto, gli scenari prospettabili sono:

- prestazione del servizio di *crowdfunding* esclusivamente alle imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, per cui è già prevista un'architettura di vigilanza al livello nazionale. In questo caso, si ritiene di poter esentare tali fornitori dalla riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia ai sensi della lettera b-bis) dell'articolo 12; l'esenzione mira a razionalizzare l'assetto della supervisione su tale categoria di operatori, evitando duplicazioni di oneri, in coerenza con quanto previsto per gli altri intermediari vigilati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), e tenendo conto della circostanza che il ricorso da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding ad un prestatore di servizi di pagamento per la gestione dei flussi finanziari collegati alle campagne pubblicate sulle loro piattaforme risulta necessario e funzionale allo svolgimento dell'attività riservata;
- prestazione del servizio di *crowdfunding* alle imprese in combinazione con quello ai consumatori o esclusiva prestazione del servizio di crowdfunding nei confronti dei consumatori.

In questo ultimo caso, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, ove svolgano attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della CCD2 sugli intermediari del credito e, correlativamente, all'iscrizione presso il registro OAM in qualità di mediatori.

L'intervento di maggior rilievo è rappresentato dall'introduzione, per opera del **comma 1, lettera b)**, di un **nuovo articolo 12-bis** al Capo II, Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, recante «Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio» che recepisce con riferimento a questi soggetti l'articolo 37 CCD2. Come sopra illustrato, l'ambito di applicazione della CCD2 si estende alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi, a eccezione di quelle operazioni di minore rischiosità per il consumatore e quindi espressamente escluse dalla CCD2 (articolo 2, comma 2, lettera h). Ne deriva che i fornitori di beni e servizi potrebbero potenzialmente:

⁸ Si tratta pertanto, più precisamente, di una deroga alla previsione di cui all'art. 128-sexies, comma 3, TUB, secondo cui il mediatore creditizio può svolgere "esclusivamente" l'attività di mediazione, nonché le attività connesse o strumentali.

⁹ Cfr. Considerando n. 22 direttiva CCD2 secondo cui: "Dal 2008 il crowdfunding (finanziamento collettivo) si è affermato come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Un prestatore di servizi di credito tramite crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti, che operano o meno nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di credito ai consumatori. I prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding che erogano direttamente crediti ai consumatori dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori si dovrebbero applicare a tali creditori. In una tale situazione i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding agiscono come intermediari del credito; quindi, dovrebbero applicarsi loro gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito".

- i) svolgere un'attività di credito a titolo accessorio rilevante ai sensi della CCD2, tramite la concessione di dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto di beni e servizi da loro offerti;
- ii) svolgere un'attività qualificata dalla CCD2 come intermediazione del credito a titolo accessorio, operando in modo analogo agli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

L'articolo 37 CCD2 prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare anche per tali soggetti un adeguato sistema di abilitazione o registrazione e un sistema di vigilanza sugli stessi. Tale regolamentazione è controbilanciata dalla possibilità di disporre l'esenzione dall'obbligo di abilitazione/registrazione per i fornitori di beni o servizi che:

- i) si qualifichino come microimprese o piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della normativa europea,
- ii) agiscano, a titolo accessorio (in chiave ancillare rispetto all'attività principale), come intermediari del credito o come creditori, purché la dilazione di pagamento per l'acquisto dei beni o servizi da essi offerti sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento. Rimane ferma, però, la necessità di prevedere forme di vigilanza anche su questi soggetti per i quali è stata esercitata l'opzione di non imporre un regime di registrazione/abilitazione.

Con l'introduzione dell'articolo 12-bis si recepiscono le sopracitate disposizioni unionali nel senso di:

- **escludere dalla riserva di attività a favore di agenti e mediatori creditizi** la presentazione o la proposta ovvero la conclusione, da parte degli esercenti, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB, o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito;
- **prevedere l'obbligo per gli esercenti non PMI**, sia che agiscano come creditori sia che agiscano come intermediari del credito, **di iscrizione in un registro tenuto dall'OAM**. L'impianto di vigilanza previsto sui predetti soggetti prevede l'attribuzione di poteri di supervisione all'OAM cui sono affidati anche poteri ispettivi e di indagine, secondo quanto previsto dal comma 7 del nuovo articolo 12-bis.
Questa soluzione si applica agli esercenti ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva che, quindi: i) svolgono a titolo accessorio intermediazione creditizia per l'acquisto di beni o servizi; ii) concedono dilazioni di pagamento a titolo accessorio ricomprese nell'ambito di applicazione della direttiva¹⁰;
- **esercitare l'opzione prevista dall'articolo 37 paragrafo 3 CCD2 ed esentare le microimprese e le PMI dall'obbligo di abilitazione/registrazione**, per ragione di proporzionalità degli oneri imposti sugli esercenti. Resterebbe, invece, ferma anche per tali soggetti la previsione di un regime di vigilanza, in quanto lo schema in esame, al comma 8 dell'articolo 12-bis, assicura comunque all'OAM il potere di intervenire su segnalazione delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano delle convenzioni con esercenti (microimprese o PMI), o di ogni altro soggetto interessato, per verificare il rispetto della disciplina prevista ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'OAM comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. L'OAM può, a seguito di tale segnalazione, richiedere agli stessi esercenti (microimprese o PMI) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Sono, inoltre, previste sanzioni pecuniarie e interdittive all'esercizio dell'attività di concessione di dilazioni di pagamento o collocamento di finanziamenti svolta a titolo accessorio.

¹⁰ Fatte salve, quindi, le dilazioni di pagamento *out of scope* elencate dall'articolo art. 2(2), lett. h) CCD2 per le quali non è previsto alcun regime di registrazione/abilitazione e vigilanza.

Sulla base delle modifiche apportate, il regime applicabile ai fornitori di beni e prestatori di servizi qualificabili come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività principale ai sensi della CCD2 è sintetizzabile come segue:

- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del TUB non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti né alle disposizioni sul credito ai consumatori. Tuttavia, come chiarito dall'articolo 122, comma 1-ter, del TUB, se gli stessi fornitori praticano la dilazione sulla base di un accordo che prevede la cessione contestuale o successiva del credito pro-soluto a un soggetto terzo, allora la dilazione si considera soggetta alla CCD2 (in quanto effettuata «con l'offerta di credito da parte di terzi») e il terzo cessionario sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal TUB per i finanziatori;
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento gratuite, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso, senza offerta di credito da parte di un terzo, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti diverse da quelle di cui alla precedente interlinea non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti ma sono sottoposti alle disposizioni sul credito ai consumatori applicabili a tale tipologia di soggetto finanziatore e sono soggetti al regime di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010 in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale (es., solo per i fornitori di beni e i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole/medie imprese è prevista la registrazione presso l'OAM);
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni o servizi da essi offerti sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 128-quater e 128-sexies del TUB per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ma sono sottoposti alla disciplina del credito al consumo loro applicabile quali intermediari del credito a titolo accessorio ai sensi della direttiva e sono soggetti al regime di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010 in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale (es., solo per i fornitori di beni e i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole/medie imprese è prevista la registrazione presso l'OAM).

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Il numero 1), in accoglimento ai commenti ricevuti in fase di consultazione, ripristina, al comma 1-bis, la potestà del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, di stabilire ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, TUB definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore (cfr. numero 1)).

Il numero 2) introduce il nuovo comma 1-ter che attribuisce all'OAM le potestà regolamentari relativamente ai: i) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e collaboratori nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3; ii) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capi I-bis e II, del TUB.

Il **numero 3)**, sostituisce la rubrica con la seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 12-bis».

Le **lettere d), e), f)**, e le disposizioni di cui al **comma 2** dell'articolo in commento introducono alcuni interventi di coordinamento agli articoli 14, 17, 18, 20, 21, 23 e 24 d.lgs. 141/2010.

L'**articolo 3** reca modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Nel dettaglio il **comma 1** interviene sulle previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Segnatamente, si abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 144-bis che attribuiva al Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, funzioni di autorità competente in materia di credito al consumo.

Il **comma 2** dispone modifiche al **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). Nel dettaglio, si modifica l'articolo per recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito.

In linea con tali obiettivi di recepimento, sono previsti al **comma 3** anche minimi interventi di modifica all'articolo 120-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Infine, il **comma 4** dispone modifiche alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 (cd. legge sull'oblio oncologico). Con riferimento all'articolo 2 della legge 193 del 2023, relativo all'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, **la lettera a) del comma 4** sostituisce il comma 7 allo scopo di modificare l'assetto istituzionale previsto per l'attuazione della norma in linea con l'articolazione delle competenze delle Autorità preposte ai settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento. In particolare, si elimina il riferimento al CICR, in quanto la materia oggetto della normativa di attuazione eccede l'ambito di competenza dello stesso. Quest'ultimo, secondo quanto previsto dal TUB, «ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio» (articolo 2, comma 1, del TUB). La legge n. 193 del 2023 affida, invece, al CICR l'emanazione di una disciplina attuativa anche in materia di servizi di investimento. Inoltre, in assenza di una previsione specifica nella legge e non potendosi richiamare al riguardo il TUB (che regola la competenza del CICR solo per le deliberazioni previste dal medesimo testo unico), non sarebbe possibile individuare l'autorità investita del potere di proposta nei confronti del Comitato. Viene, quindi, riformulato il comma 7 conferendo direttamente alle Autorità di vigilanza di settore, ossia alla Banca d'Italia e alla Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di emanare disposizioni attuative nei rispettivi ambiti di competenza, analogamente a quanto già previsto per l'IVASS dal comma 7.

Si evidenzia come tali interventi normativi siano, altresì, funzionali al corretto recepimento degli articoli 14, paragrafi 4, e 18, della CCD2. In particolare, l'articolo 14 della direttiva vieta l'uso delle informazioni relative alla diagnosi di malattie oncologiche ai fini della stipula di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito decorso un periodo di tempo che deve essere stabilito dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva e che in ogni caso non può superare i 15 anni dalla fine delle cure mediche. L'articolo 18 CCD2 vieta in generale l'utilizzo dei dati sulla salute per l'effettuazione della valutazione del merito di credito (cfr. par. 3).

L'intervento risulta, quindi, coperto dalla delega legislativa per la trasposizione della nuova direttiva sul credito ai consumatori ex articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91, laddove è previsto che si

possano modificare leggi vigenti per il pieno recepimento della CCD2 nonché per il coordinamento con le nuove disposizioni in materia¹¹.

La lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 5, comma 4, della legge sull'oblio. In particolare, fermo restando il potere di vigilanza da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sull'applicazione generale della legge (che riguarda anche i contratti diversi da quelli bancari, assicurativi e di investimento), il comma 4 viene modificato per conferire alle Autorità di vigilanza di settore la supervisione specifica sul rispetto delle disposizioni attuative da esse stesse emanate. Tale previsione mira a garantire un efficace controllo degli obblighi di trasparenza, già in capo alle Autorità di settore, e a evitare sovrapposizioni di competenze e problemi di coordinamento tra Autorità.

L'**articolo 4** reca le «Disposizioni d'attuazione». In particolare, con riferimento all'istituzione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, si prevede al **comma 1** che l'OAM adotti le disposizioni secondarie di attuazione previste ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-bis entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 2** prevede che i soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010, siano tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi dall'istituzione del registro di cui al comma 1 del presente articolo.

L'articolazione delle tempistiche fissate al comma 1 e 2 (9 mesi per l'istituzione e 3 per la comunicazione) è tale da consentire l'entrata in regime del nuovo Registro entro le tempistiche di applicazione fissate dalla CCD2.

Infine, il **comma 3** detta disposizioni d'attuazione delle modifiche disposte alla legge sull'oblio oncologico. Sul punto, si dispone che la Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L'**articolo 5** reca la «Clausola di invarianza finanziaria», e precisa al **comma 1** che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 2** dispone che le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 6**, reca le disposizioni sull'«Entrata in vigore e disposizioni transitorie», in cui, in ragione dell'urgenza dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla CCD2 e in linea con quanto disposto dagli articoli 47 e 48 CCD2, si dispone al **comma 1** che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il **comma 2** precisa che i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. In ogni caso, ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della

¹¹ Si vedano in particolare le lett. a) e m) dell'art. 4 della legge di delegazione europea 2024. La lett. a) prevede di: *“apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori”*; la lett. m) prevede di: *“apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017”*.

scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del TUB, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie. Tali previsioni non si applicano al provvedimento demandato dalla Banca d'Italia, Consob e Ivass ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

Il **comma 3** introduce disposizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dal comma 2 con riferimento ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 e ancora in essere. In questi casi, in linea con quanto previsto dalla CCD2, si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della CCD2, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.

TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012

Decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE	Norme nazionali di adeguamento	NOTE
		Legge del 13/06/2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»
Art. 1 (Oggetto)	Disposizione che non necessita di apposita norma di recepimento in quanto di portata generale	/
Art. 2 (Ambito di applicazione)	Art. 122 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b nn. 1-7 dello schema di decreto	criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, d, e, f
Art. 2 comma 2 lett. 1 (Ambito di applicazione)	Art. 6 comma 3 dello schema di decreto	Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Art. 3 (Definizioni)	Art. 121 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 3 comma 1 n. 12 (Definizioni)	Art. 121 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a n. 1.4 dello schema di decreto in combinato disposto con il comma 1 bis degli articoli 128 quater e 128 sexies TUB introdotti dall'art. 1 comma 4 lett. a n. 2 e art. 1 comma 4 lett. b n. 2 dello schema di decreto	Definizione di intermediario del credito



Art. 4 (Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro)	/	Disposizione che si applica agli Stati membri che procedono alla conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro. Non necessita di recepimento.
Art. 5 (Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito) Art. 6 (Non discriminazione)	Art. 122 bis TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. c dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 7 (Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito) Art. 8 (Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito)	Art. 123 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. d nn. 1-4 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 9 (Informazioni generali)	Art. 123 bis TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. e dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 10 (Informazioni precontrattuali) Art. 11 (Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7) Art. 12 (Spiegazioni adeguate) Art. 13 (Offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato)	Art. 124 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. f nn.1-9 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
i) Art. 14 (Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata) ii) Art. 14 comma 3 iii) Art. 14 comma 4	i) Art. 124.1 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett g dello schema di decreto ii) Art. 3 comma 2 recante modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 iii) Disciplina già contenuta nella legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'articolo 3 comma 5 dello schema di decreto reca dei correttivi	criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, d, m



	a tale legge per consentire il corretto recepimento della direttiva	
Art. 15 (Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori)	Art. 124.1 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. g dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 16 (Servizi di consulenza)	Art. 124.2 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. g dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 17 (Divieto di concessione non sollecitata di credito)	Art. 124.1 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. g dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 18 (Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore)	Art. 124 bis TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. h nn.1-4 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 19 (Banche dati)	Art. 125 TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. i nn. 1-6 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 20 (Forma del contratto di credito) Art. 21 (Informazioni da inserire nel contratto di credito) Art. 22 (Informazioni relative alla modifica del contratto di credito)	Art. 125 bis TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. l nn. 1-4 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 23 (Modifiche del tasso debitore)	Disposizione da recepire nella disciplina secondaria di Banca d'Italia	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. c
Art. 24 comma 3,4 e 5 (Concessione di scoperto)	Art. 125-octies.1 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. q dello schema di decreto	I commi 1 e 2 dell'articolo 24 saranno recepiti nella disciplina secondaria di Banca d'Italia criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, c e d

Art. 25 comma 1, 2 e 3 (Sconfinamento)	Art. 125 octies TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. p nn.1-4 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 25 comma 4, 5 e 6 (Sconfinamento)	Art. 125-octies.1 TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. q dello schema di decreto	criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, d
Art. 26 (Diritto di recesso)	Art. 125 ter TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. m nn. 1-4 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 27 (Contratti di credito collegati)	Art. 125 quinquies TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. n nn. 1-4.3 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 28 (Contratti di credito a durata indeterminata)	Disciplina già recepita nell'art. 125 quater TUB	
Art. 29 (Rimborso anticipato)	Art. 125 sexies TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. o nn.1-3.2 dello schema di decreto	criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 30 (Calcolo del tasso annuo effettivo globale)	Disposizione da recepire nella disciplina secondaria di Banca d'Italia.	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. c
Art. 31 (Misure per contenere i tassi debitori, i tassi annui effettivi globali o i costi totali del credito per il consumatore)	/	Disposizione che non necessita di recepimento in quanto è già assicurata la conformità ordinamentale tramite le previsioni della legge 7 marzo 1996, n. 108 sull'usura.
Art. 32 comma 1 (Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori)	Art. 122 bis TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. c dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 32 comma 2, 3 e 4 (Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori)	Art. 125 undecies TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. t dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 32, comma 5 (Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori)	Art. 125 bis TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. 1 dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a

Art. 33 (Requisiti di conoscenza e competenza per il personale)	Art. 125 undecies TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. t dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 34 (Educazione finanziaria)	Art. 125 duodecies TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. t dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a
Art. 35 comma 1 e 3 (Morosità e misure di tolleranza)	Art. 125 decies TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. s dello schema di decreto	Le previsioni specifiche di cui all'art. 35 saranno declinate nella disciplina secondaria di Banca d'Italia criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, c
Art. 36 (Servizi di consulenza sul debito)	Art. 125 terdecies TUB introdotto dall'art. 1 comma 2 lett. t dello schema di decreto	criteri di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a, g
Art. 37 (Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento)	Art. 12 bis d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. b dello schema di decreto che reca modifiche al d.lgs. 141/2010	criteri di delega di cui all'articolo 4 lett. a, h
Art. 38 (Obblighi specifici per gli intermediari del credito)	Art. 125 novies TUB come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. r dello schema di decreto	criterio di delega di cui all'articolo 4 lett. a
Art. 39 (Cessione di diritti)	Disposizione che non necessita di specifica norma di recepimento in quanto disciplina principi già immanenti nell'ordinamento. Gli aspetti di dettaglio saranno specificati nella disciplina di dettaglio di Banca d'Italia	
Art. 40 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie)	Disposizione che non necessita di specifica norma di recepimento poiché i principi ivi contenuti sono già disciplinati dall'art. 128 bis del TUB in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie	

Art. 41 (Autorità competenti)	/	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b
Art. 42 (Livello di armonizzazione) Art. 43 (Obbligatorietà della direttiva)	Disposizioni che non necessitano di specifica norma di recepimento in quanto ineriscono a principi già immanenti nell'ordinamento.	
Art. 44 (Sanzioni)	Art. 128-ter, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b); articolo 128-duodecies come modificato dall'art. 1, comma 4, lett. f; art. 144 come modificato dall'art. 1, comma 5. lett. da a) a d); art. 12-bis come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. b).	criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 1 lett. i
Art. 45 (Esercizio della delega) Art. 46 Riesame e monitoraggio	Disposizioni che non necessitano di specifica norma di recepimento in quanto attengono all'esercizio della delega e all'attività di riesame e monitoraggio da parte della Commissione europea	
Art. 47 (Abrogazione e disposizioni transitorie)	Art. 6 dello schema di decreto	Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Art. 48 (Recepimento)	Art. 4 comma 1 dello schema di decreto	Disposizioni di attuazione
Art. 49 (Entrata in vigore)	Art. 6 dello schema di decreto	
Art. 50 (Destinatari)	/	/

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina sui contratti di credito al consumo introdotta dalla direttiva 2023/2225/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori (di seguito «CCD2»).

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni del decreto in commento, con l'indicazione dell'assenza di impatti sulla finanza pubblica.

L'**articolo 1** reca le «Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (Testo Unico bancario, di seguito «TUB»). Nello specifico, il **comma 1** apporta le modifiche di coordinamento al Capo I-bis, del Titolo VI, del TUB, per allineare la disciplina in materia di contratti di credito immobiliare al consumo a quella generale dei contratti di credito al consumo prevista dal successivo Capo II. Il **comma 2** reca modifiche al Capo II, del TUB, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento della CCD2.

Le disposizioni presentano carattere ordinamentale.

In particolare, il **comma 2, lettera t)** prevede che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (di seguito «Comitato») promuove e coordina misure atte a favorire l'educazione dei consumatori.

Si segnala che tale attività già rientra nelle funzioni istituzionali del Comitato ed è svolta, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del Comitato.

La lettera in esame, inoltre, introduce un nuovo articolo 125-terdecies che disciplina la prestazione dei servizi di consulenza al debito, prevedendo che tali servizi siano forniti gratuitamente, salvo l'applicazione di una commissione finalizzata alla copertura dei relativi costi operativi.

L'istituzionalizzazione del nuovo servizio di consulenza sul debito non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3, lettera a)**, introduce un nuovo articolo 127-ter del TUB allo scopo di adeguare la normativa nazionale alla disciplina posta dalla direttiva in materia di valutazione del merito creditizio e trattamento automatizzato dei dati. La **lettera b)** interviene in via formale sull'articolo 128-ter del TUB relativo alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia.

La disposizione presenta carattere ordinamentale.

Il **comma 4** reca modifiche al Titolo VI bis, del TUB, in materia di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Le norme si applicano, ove compatibili, anche agli esercenti che svolgono attività speculari a quelle degli agenti e dei mediatori.

Le norme di cui al comma 4 comportano l'attribuzione all'Organismo agenti e mediatori creditizi (di seguito «O.A.M.») di nuovi poteri di vigilanza.

Si fa presente che l'O.A.M. è una fondazione privata che adempie ai propri compiti mediante la riscossione di contributi a carico degli iscritti. Pertanto, l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 5**, infine, sono previste delle modifiche di coordinamento della disciplina sanzionatoria, prevista dall'articolo 144 TUB, con i nuovi interventi apportati dallo schema di decreto.

La disposizione presenta carattere ordinamentale.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame apporta modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Al **comma 1, lettera a)** si interviene sull'attuale articolo 12 del citato decreto in materia di riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia.

Si ridefinisce il perimetro delle esenzioni dalla riserva di tale attività, espungendo il riferimento ai fornitori di beni o prestatori di servizi che esercitano «la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari».

La relativa disciplina confluisce nel nuovo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dal **comma 1, lettera b)**.

L'articolo 12-*bis*, in particolare, adegua la normativa vigente alle disposizioni della CCD2 in materia di registrazione, abilitazione e vigilanza dei creditori e intermediari del credito di natura non bancaria. In questo senso, i fornitori di beni o i prestatori di servizi, che esercitano attività di credito diretto o intermediazione del credito in chiave ancillare rispetto alla propria attività principale, sono sottoposti a un sistema di registrazione presso l'O.A.M., responsabile della vigilanza e dotato di poteri di supervisione, di controllo e sanzionatori.

Questa impostazione è contemperata dall'esercizio della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nell'esentare dall'obbligo di registrazione e abilitazione, ma non da quello di vigilanza, gli esercenti con capacità dimensionali inferiori e, cioè, le microimprese o PMI ai sensi della normativa europea. Ritenendosi opportuno l'esercizio di tale opzione normativa, si prevede che questi soggetti non siano tenuti alla registrazione presso l'O.A.M., ma su di essi viene, comunque, esercitata l'attività di vigilanza «su segnalazione» (art. 12-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 141); si prevede, infatti, un sistema di reclamo azionato dal consumatore dietro versamento di un corrispettivo a copertura delle spese di istruttoria, in caso di violazione delle norme di trasparenza e di condotta poste dalla CCD2. A seguito dell'iniziativa del cliente, si attivano i poteri di indagine, di accertamento e sanzionatori dell'O.A.M.

Sotto il profilo dell'implementazione della nuova architettura di vigilanza, è previsto che l'O.A.M. istituisca un apposito registro pubblico informatizzato in cui censire gli esercenti assoggettati al relativo obbligo, cioè quelli di grandi dimensioni e che eserciti l'attività di vigilanza di cui al già richiamato articolo 12-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 141 del 2010, su segnalazione. Dall'intervento normativo in esame, il perimetro delle competenze dell'O.A.M. risulta esteso, essendogli attribuite nuove funzioni di supervisione sugli esercenti sopra menzionati.

Si rappresenta, al riguardo, che l'O.A.M. è una fondazione privata che svolge i propri compiti mediante la riscossione di contributi a carico dei propri iscritti. Ne deriva che l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'O.A.M. provvederà allo svolgimento delle relative funzioni con le risorse di cui dispone a legislazione vigente. Inoltre, si richiama quanto già osservato rispetto al sistema di vigilanza di cui al comma 8, del nuovo articolo 12-*bis*, che prevede espressamente il versamento di un contributo a copertura dei costi di istruttoria per l'accertamento delle violazioni effettuato, esclusivamente su segnalazione, sugli operatori di minori dimensioni.

Con riferimento al nuovo articolo 12-*bis*, del decreto legislativo n. 141 del 2010, si rappresenta che i commi dal 7 al 10 recano una puntuale disciplina sanzionatoria per i casi di mancata o non corretta attuazione degli obblighi previsti nella norma. Tali sanzioni, in applicazione del principio di proporzionalità, sono modulate diversamente a seconda della gravità della violazione e possono avere anche natura pecuniaria; le relative somme confluiscono nel bilancio dell'O.A.M. come già previsto per altre categorie di soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Al riguardo, le disposizioni di cui ai commi citati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle sanzioni, si precisa che le stesse sono di nuova istituzione.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettere c), d), e f)** apportano modifiche agli articoli 13, 14, 17 e 18 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale.

Il **comma 2, lettera a)**, interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010. La norma, tra l'altro, adegua la disciplina fiscale ivi contenuta al comma 1-*quater* riguardante i contributi versati all'O.A.M. dai vari iscritti o richiedenti l'iscrizione che, nel previgente sistema, richiamava l'articolo



148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, ai fini IVA, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, e comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A seguito del mutamento di natura giuridica (da associazione a fondazione) dell'O.A.M., si è affermata l'esigenza di aggiornare il testo normativo, non più attuale per la parte fiscale, abrogando il citato comma 1-*quater* dell'articolo 20. È stato, pertanto, espunto il riferimento al regime fiscale delle quote associative; in parallelo, si è intervenuti con l'introduzione di un nuovo comma 3-*ter* che, in linea con il precedente sistema, esclude ai fini IVA i contributi versati all'O.A.M. dai partecipanti all'Organismo, data la loro obbligatorietà e la loro destinazione al finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, a prescindere dalla sua natura giuridica.

Dal punto di vista finanziario, ponendosi in linea con il precedente trattamento fiscale, la disposizione non introduce ex novo alcun regime di agevolazione ed esenzione.

Il **comma 2, lettere b), c) e d)** apporta modifiche agli articoli 21, 23 e 24 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo reca ulteriori interventi di coordinamento su altri plessi normativi rilevanti in materia di credito al consumo.

*Con specifico riferimento al **comma 5**, si evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, mentre la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito «IVASS») provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.*

Pertanto, con riferimento al comma 5, le Autorità ivi indicate provvedono all'attuazione dei compiti previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** reca le disposizioni di attuazione, prevedendo che entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'O.A.M. istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010 e adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-*bis*.

Al **comma 2** è previsto un periodo transitorio di tre mesi successivi all'istituzione del registro pubblico sopracitato, entro il quale i fornitori di beni o prestatori di servizi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti.

Ai sensi del **comma 3**, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le disposizioni descritte hanno natura ordinamentale.

L'**articolo 5** dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6**, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto e la relativa disciplina transitoria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente: Ufficio legislativo economia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto in esame recepisce nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina sui contratti di credito al consumo introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (seconda direttiva sul credito al consumo, di seguito CCD2). L’atto unionale innalza il livello di tutela consumeristica, in linea di continuità con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (*Mortgage consumer directive* o MCD). A tal fine, la CCD2 introduce disposizioni di massima armonizzazione e abroga la precedente direttiva vigente in materia¹.

Questa scelta è dettata dal fatto che la direttiva 2008/48/CE (c.d. CCD), sottoposta a riesame da parte della Commissione europea prima nel 2014 e poi nel 2020, si è rivelata solo parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito; obiettivi che sono ancora pertinenti con la politica UE.

Le ragioni della parziale efficacia della CCD sono imputabili sia alla direttiva stessa che a fattori esterni.

Sotto il primo profilo, la formulazione imprecisa di determinati articoli ha portato a un’interpretazione e un’applicazione frammentata a livello di Stati membri. Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali, in taluni casi, ha comportato distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione, facendo sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione.

Con riferimento ai fattori esogeni, invece, il richiamo va proprio alla digitalizzazione del mercato del credito al consumo che ha apportato cambiamenti significativi sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, contribuendo alla comparsa di nuovi prodotti e all’evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.

In questa direzione, la CCD2 estende il suo ambito di applicazione soggettivo e oggettivo rispetto alla previgente direttiva in quanto ricomprende tra i destinatari anche i fornitori di beni o prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti alle quali sono riconducibili taluni modelli di c.d. *buy now, pay later*)², ad eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischiosità per il consumatore.

Da tutto quanto rappresentato discende, a livello nazionale, la duplice necessità di armonizzare il quadro giuridico di riferimento e aggiornarlo ai nuovi prodotti o servizi di credito per assicurare la massima tutela del cliente.

Obiettivo del provvedimento è, dunque, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), di procedere a una

¹ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

² Caratteristiche e potenziali rischi di tali modelli di dilazione di pagamento per il consumatore sono stati individuati dalla Comunicazione della Banca d’Italia, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione_BI_Buy_Now_Pay_Later_BNPL.pdf

razionalizzazione della legislazione vigente in materia e alla risoluzione delle criticità riscontrate nel mercato del credito dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto dispone l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni della CCD2 allo scopo di innalzare il livello di tutela del consumatore e stimolare la creazione di un mercato unico del credito tramite l'introduzione di misure di massima armonizzazione tra i vari Stati membri.

L'intervento del legislatore europeo è giustificato dalla duplice necessità di risolvere le criticità riscontrate dopo l'entrata in vigore della prima direttiva sul credito al consumo e aggiornare la normativa europea sul credito al consumo rispetto all'affermazione di nuovi prodotti o servizi di credito di matrice innovativa. Infatti, la digitalizzazione ha profondamente mutato il mercato del credito al consumo sia sul lato della domanda che dell'offerta, contribuendo all'emersione di nuovi rischi di tutela correlati.

A fronte del contesto europeo descritto, il quadro normativo nazionale di riferimento si compone di una molteplicità di atti di legislazione primaria e secondaria.

In particolare, si richiamano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, o TUB) che dedica il Capo II del Titolo VI alla disciplina sul credito al consumo e il Titolo VI-*bis* a quella degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi che possono intermediare anche contratti di credito al consumo;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

A livello secondario, si segnalano le disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti della Banca d'Italia di cui al provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto interviene sui seguenti plessi normativi:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, o TUB);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi».

In attuazione, poi, della lettera *m*), dell'articolo 4 della Legge di delegazione europea³ sono stati predisposti i seguenti ulteriori interventi di modifica allo scopo di coordinare la nuova disciplina con altri testi normativi. Nello specifico si tratta del:

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Segnatamente, si abroga la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* concernente la cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori;
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 28, rubricato «Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo». Nel dettaglio, si introducono

³ Tale norma delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta applicazione della CCD2 nell'ordinamento nazionale.

correttivi al fine di recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito;

- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private o CAP);
- la legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche». In particolare, l'intervento mira a dare corretta attuazione alle norme sull'oblio oncologico anche in materia di contratti di credito al consumo. Infatti, l'articolo 14, comma 4, della CCD2 prevede il divieto, di utilizzo di dati relativi alle diagnosi di malattie oncologiche per la stipula di polizze assicurative collegati a contratti di credito al consumo e stabilisce un periodo di inutilizzabilità di tali dati pari a 15 anni dalla fine delle cure.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altri progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il decreto in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. Si rappresenta, difatti, che i principi della CCD2 sono conformi all'Agenda dei Consumatori 2020-2025 dell'Unione europea, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Costituendo disciplina di recepimento della normativa unionale, il decreto in esame ne condivide l'impostazione. Per questo motivo, da una parte, si è provveduto a confermare il catalogo delle definizioni rilevanti in materia presenti nell'articolo 121 del TUB. Dall'altra parte, la medesima norma è stata arricchita, a opera dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, con nuove definizioni che, in linea con quanto previsto dalla CCD2, si riferiscono alla nozione di:

- contratto accessorio (articolo 121, comma 1, lettera c-*bis*) del TUB) che indica un servizio offerto al consumatore congiuntamente con il contratto di credito;
- importo totale dovuto dal consumatore (articolo 121, comma 1, lettera g-*bis*) del TUB) cioè la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;
- profilazione (articolo 121, comma 1, lettera m-*bis*) del TUB) che si riferisce all'attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;
- servizio di consulenza (articolo 121, comma 1, lettera m-*ter*) del TUB) che indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-*bis*, 124, 124-*bis*, 125-*novies* non implicano un servizio di consulenza;
- servizio di consulenza sul debito (articolo 121, comma 1, lettera m-*quater*) del TUB) ovvero l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
- trattamento (articolo 121, comma 1, lettera m-*quinquies*) del TUB) che indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.

Viene, inoltre, indirettamente incisa anche la definizione di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera h) del TUB. Infatti, per l'effetto dell'introduzione dei nuovi commi 1-*bis* agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del TUB in materia di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia, si prevede espressamente che dalla definizione di intermediario del credito

venga espunto il riferimento ai soggetti che svolgono attività di mera presentazione nelle modalità previste dalle stesse norme.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto in esame che recepisce disposizioni di derivazione unionale, è stato predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024). In particolare, il decreto in oggetto ricorre alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni:

- al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
- al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.»;
- al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.»;
- al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.»;
- al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private.»;
- alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.».

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 3 del decreto in commento, in attuazione della lettera m), dell'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2024, reca dei puntuali interventi di modifica. Nello specifico, al comma 1, prevede l'abrogazione espressa della lettera d), del comma 1 dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 concernente la cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Tale abrogazione si giustifica con l'attribuzione alla Banca d'Italia della qualità di autorità competente in materia consumeristica, a seguito del recepimento della prima direttiva sul credito al consumo. Da ciò discende la confluenza delle norme di tutela nel Testo unico bancario e, per l'effetto, la desuetudine della disposizione abrogata che riconosceva il Ministero dello Sviluppo economico quale autorità competente per la cooperazione internazionale.

Al comma 2 è disposta la modifica dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo. Nel dettaglio, si introducono correttivi al fine di recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito.

Infine, sempre sotto il profilo degli effetti abrogativi impliciti, al comma 4 modifica gli articoli 2, comma 7 e 5, comma 4, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 in materia di oblio oncologico. Segnatamente, l'intervento trasferisce dal CICR alla Banca d'Italia, Consob e IVASS la competenza *rationae materiae* ad emanare disposizioni attuative del divieto di richiesta di informazioni relative allo stato di salute di una persona fisica in occasione della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

La novella legislativa consente di risolvere la criticità operativa legata al perimetro di competenza del CICR, circoscritto all'alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio. L'ambito applicativo legge sull'oblio oncologico, invece, risulta più ampio, coprendo anche i servizi di investimento e assicurativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento in esame reca all'articolo 4 le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina. In particolare, al comma 1, prevede che l'Organismo agenti e mediatori (OAM) emani disposizioni attuative per le finalità indicate dalla norma.

Il medesimo articolo 4, al comma 3, stabilisce che Banca d'Italia, Consob e IVASS adottino atti attuativi per l'esercizio delle competenze riconosciute dalle novelle legislative di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 (si rimanda al punto 4 di questa sezione del documento).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. Tuttavia, si segnala che il decreto in commento è stato sottoposto a una procedura di consultazione pubblica per un periodo di 45 giorni decorrente dal 21 luglio al 4 settembre 2025⁴. Sono pervenuti un totale di 40 contributi alla consultazione, veicolati in larga parte da associazioni dei consumatori, associazioni di categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, studi legali e soggetti commerciali.

⁴ La consultazione è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_credito_consumatori.html

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Ufficio competente: Ufficio legislativo economia

Sintesi dell’AIR e principali conclusioni

Il decreto legislativo in esame recepisce nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina sui contratti di credito al consumo introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (seconda direttiva sul credito al consumo, di seguito CCD2). L’atto unionale innalza il livello di tutela consumeristica, in linea di continuità con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (*Mortgage consumer directive* o MCD). A tal fine, la CCD2 introduce disposizioni di massima armonizzazione e abroga la precedente direttiva vigente in materia¹.

Questa scelta è dettata dal fatto che la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, (c.d. CCD), sottoposta a riesame da parte della Commissione europea prima nel 2014 e poi nel 2020, si è rivelata solo parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito; obiettivi che sono ancora pertinenti con la politica UE.

Le ragioni della parziale efficacia della CCD sono imputabili sia alla direttiva stessa sia a fattori esterni.

Sotto il primo profilo, la formulazione imprecisa di determinati articoli ha portato a un’interpretazione e a un’applicazione frammentata nei diversi Stati membri. Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi ha comportato distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno dell’Unione, facendo sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione.

Con riferimento ai fattori esogeni, invece, il richiamo va proprio alla digitalizzazione del mercato del credito al consumo che ha apportato cambiamenti significativi sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, contribuendo alla comparsa di nuovi prodotti e all’evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.

Da tutto ciò discende la duplice necessità di armonizzare il quadro giuridico di riferimento e aggiornarlo ai nuovi prodotti e/o servizi di credito per assicurare la massima tutela del cliente.

Il decreto legislativo in commento, in attuazione dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», recepisce le disposizioni della CCD2 apportando le necessarie modifiche ai seguenti plessi normativi nazionali rilevanti in materia consumeristica:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, o TUB);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico

¹ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi».

In attuazione della lettera m) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea² sono stati predisposti i seguenti, ulteriori interventi di coordinamento, modificando:

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Segnatamente, si abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* concernente la competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di credito ai consumatori;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 28 (recante «Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo»). Nel dettaglio, si introducono correttivi all'articolo al fine di recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito;
- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private o CAP);
- la legge 7 dicembre 2023, n. 193 (c.d. legge sull'oblio oncologico). In particolare, si interviene sugli articoli 2, comma 7 e 5, comma 4 per dare corretta attuazione al divieto posto dalla CCD2 di utilizzare dati relativi a diagnosi di malattie oncologiche per la stipula di assicurazioni collegate a contratti di credito al consumo prevedendo un periodo massimo di 15 anni per l'utilizzabilità dei dati.

Obiettivo dell'articolo è, dunque, in un'ottica di massima tutela del consumatore procedere a una razionalizzazione della legislazione vigente in materia e alla risoluzione delle criticità riscontrate nel mercato del credito dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE.

Tali finalità di tutela sono coerenti sia con le priorità del legislatore europeo che con quelle del Governo nazionale.

Sul primo fronte, si rappresenta che i principi della CCD2 sono conformi all'Agenda dei consumatori 2020-2025 dell'Unione europea, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020. Sul piano nazionale, invece, è ben noto che la disciplina della tutela dei consumatori, insieme a quella della concorrenza costituiscono un aspetto centrale del diritto italiano, volto a garantire l'equilibrio tra la libertà d'iniziativa economica e la protezione degli interessi collettivi.

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica per un lasso temporale di 45 giorni decorrente dal 21 luglio 2025 fino al 4 settembre 2025.

Sezione 1 - Contesto e problemi da affrontare

Il presente decreto dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (di seguito CCD2). Tale direttiva è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 30 ottobre 2023 e fissa per gli Stati membri un termine per il recepimento al 20 novembre 2025 prevedendo, altresì, che le relative disposizioni si applichino a partire dal 20 novembre 2026.

L'atto unionale mira a innalzare significativamente il livello di tutela dei consumatori nell'ambito della disciplina del credito al consumo e promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, abrogando la precedente direttiva in materia (direttiva 2008/48/CE o CCD) e introducendo previsioni di massima armonizzazione³.

Gli obiettivi della CCD2 sono conformi all'Agenda dei consumatori 2020-2025 dell'Unione

² Tale norma delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta applicazione della CCD2 nell'ordinamento nazionale.

³ Cfr. articolo 42, par. 1 CCD2, ove si prevede che «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.».

europea⁴, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020 e costituita da una serie di misure volte ad aumentare la protezione e la resilienza dei consumatori, anche con riferimento all'uso di nuove tecnologie. Quindi la direttiva, in linea con quanto già attuato nel 2014 con la MCD, aumenta innanzitutto il livello di dettaglio delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno più efficiente. Il legislatore europeo ha inteso poi aggiornare il contesto normativo vigente ai recenti sviluppi tecnologici che vedono l'affermarsi di nuove forme di concessione del credito al consumo, anche *online*, nuovi prodotti e operatori finanziari. In questa direzione, la CCD2 prevede:

- una ridefinizione dell'ambito di applicazione rispetto a quanto previsto dalla CCD, rafforzando conseguentemente la tutela della clientela. Su questo, la principale novità è rappresentata dall'estensione del perimetro della direttiva anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi (alle quali sono riconducibili taluni modelli di c.d. *buy now, pay later*)⁵, a eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischio per il consumatore. Questo ampliamento rileva anche sotto il profilo soggettivo dato che si prevede espressamente che i fornitori di beni o prestatori di servizi siano assoggettati alle norme della CCD2 e a controlli adeguati;
- una razionalizzazione dell'informativa da fornire al consumatore sia nella fase pubblicitaria sia nella fase precontrattuale;
- una più dettagliata disciplina della valutazione del merito creditizio, comprensiva del diritto del consumatore di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano nel caso in cui la valutazione si fondi, anche solo in parte, sull'utilizzo di sistemi di trattamento automatizzato dei propri dati personali;
- disposizioni specifiche in tema di educazione finanziaria, nonché servizi di consulenza sul debito per i consumatori che abbiano anche solo potenzialmente rappresentato condizioni di fragilità economica;
- l'affinamento delle misure di tolleranza intese quali strumenti di gestione del rischio di credito emergente prima dell'avvio di procedimenti esecutivi.

La necessità di intervento del legislatore europeo deriva dall'efficacia solo parziale della CCD, sia a causa di fattori endogeni (*i.e.* la formulazione imprecisa di alcune disposizioni che ha aperto alla proliferazione di interpretazioni nazionali differenti) che di fattori esterni e, cioè, legati allo sviluppo tecnologico e digitale del mercato del credito che ha portato all'affermarsi di nuovi tipi di prodotti e/o servizi di credito ai consumatori.

A fronte del contesto europeo sopra descritto, a livello nazionale sono condivisi gli stessi obiettivi di tutela, data la rilevanza, anche quantitativa, del mercato del credito al consumo. Infatti, il credito al consumo erogato dalle banche continua a rappresentare la componente più dinamica del credito alle famiglie. Dopo essere cresciuto del 4,4% nel 2024, nel primo semestre del 2025 è ancora aumentato a ritmo sostenuto (4,6% su base annua) in linea con la media dell'area dell'euro.

Sul fronte normativo, il Testo unico bancario (TUB) dedica il capo II del Titolo VI ai contratti di credito al consumatore.

L'impostazione del Testo unico bancario ha l'obiettivo di assicurare la piena trasparenza delle condizioni dei contratti di credito ai consumatori garantendone la piena conoscibilità e comprensibilità e tutelando il consumatore nella fase genetica, esecutiva e successiva del contratto.

Il Testo unico, al Titolo VI-*bis*, si occupa, poi, di disciplinare lo svolgimento dell'attività di intermediazione del credito nelle forme di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.

⁴ https://commission.europa.eu/topics/consumers_it

⁵ Caratteristiche e potenziali rischi di tali modelli di dilazione di pagamento per il consumatore sono stati individuati dalla Comunicazione della Banca d'Italia, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione_BI_Buy_Now_Pay_Later_BNPL.pdf

Tratto saliente del regime applicabile ai soggetti che svolgono tali attività è l'obbligo di iscrizione nel registro tenuto dall'Organismo agenti e mediatori a cui si accosta un rigoroso sistema di *accountability* degli agenti/mediatori.

Accanto al Testo unico, in attuazione delle disposizioni ivi contenute, si pone il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che ha lo scopo di specificare ulteriormente le norme sugli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

In questo contesto, negli ultimi anni, si è affermato il bisogno di disciplinare fattispecie di credito sinora deregolate che si sono diffuse grazie alla spinta digitale e tecnologica del mercato del credito e che possono risultare sottratte alla vigilanza da parte delle Autorità competenti del settore. Quindi, il decreto legislativo di recepimento della CCD2 non esaurisce la sua portata solo sugli intermediari del credito tradizionali (banche o intermediari finanziari *ex* articolo 106 TUB), ma incide anche su soggetti attualmente non ricompresi nella disciplina di tutela prevista per i servizi finanziari. Si fa riferimento, in particolare, ai fornitori di beni e servizi che concedono dilazioni di pagamento per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti o che svolgono intermediazione del credito in chiave ancillare rispetto all'attività commerciale svolta in via principale, proponendo o concludendo contratti per conto di intermediari autorizzati dalla legge alla concessione di finanziamenti (svolgendo, dunque, delle attività speculari a quelle degli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi).

A ciò si aggiunga che l'intervento legislativo risponde all'obbligo di recepimento della CCD2, la cui mancata attuazione comporterebbe una violazione del diritto UE. Pertanto, la base giuridica dello schema di decreto è rappresentata dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2024 già menzionata.

Sezione 2 - Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'articolato in commento, costituendo veicolo normativo di attuazione della CCD2, ne condivide gli obiettivi generali⁶. In particolare, si richiama la necessità di: i) garantire maggiore certezza giuridica sulla disciplina del credito al consumo, ii) agevolare la creazione di un mercato interno del credito al consumo ben funzionante, competitivo e digitalizzato, iii) fornire un livello elevato di protezione dei consumatori al fine di garantire la loro fiducia, iv) facilitare lo sviluppo della fornitura di servizi transfrontalieri nel campo del credito ai consumatori. Oltre a questi, il decreto persegue i seguenti obiettivi specifici. Anzitutto, assicurare la parità di trattamento sia sul lato della domanda che dell'offerta del credito. Per la domanda, l'armonizzazione del quadro normativo di riferimento condurrà a un trattamento paritario per i finanziatori, a seconda del tipo di attività svolta. Sul versante dell'offerta, è atteso che la nuova disciplina, tutelando l'accesso al credito al consumo, dia una spinta all'inclusione finanziaria dei consumatori. Si mira poi ad incrementare il livello di consapevolezza e di educazione finanziaria dei clienti nonché, per l'effetto, prevenire pericolosi episodi di sovraindebitamento. Infine, può ritenersi che, tramite il rafforzamento della disciplina della valutazione del merito di credito dei consumatori, si persegua l'obiettivo di tutela della riservatezza dei dati personali e della corretta gestione degli stessi per le finalità previste dalla direttiva.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Sulla scorta degli obiettivi generali e specifici sopra rappresentati e tenuto conto del contesto normativo di riferimento, gli indicatori di partenza tengono in considerazione il numero degli attuali esposti presentati alla Banca d'Italia dai privati consumatori. Dai dati forniti dall'autorità di vigilanza, nel 2024 sono stati presentati oltre 11.800 esposti⁷ di cui quasi 2.100 inerenti alle forme di credito al consumo. La tendenza riscontrata nei dati è quella di un leggero incremento (di circa il 3%) delle

⁶ Cfr. Relazione della Commissione europea 2021/0171 del 30 giugno 2021 sulla proposta di direttiva relativa ai crediti al consumo.

⁷ Cfr. Banca d'Italia, Relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie- anno 2024, giugno 2025, pg. 10.

segnalazioni sulle operazioni di credito al consumo, soprattutto relative alla mancata o non corretta informativa precontrattuale. Ulteriore dato da prendere in considerazione è il numero dei ricorsi presentati all'Arbitro bancario e finanziario. Dalle evidenze disponibili emerge, infatti, che nel 2024 sono stati presentati oltre 13.900 ricorsi, di cui circa 5.200 inerenti al credito al consumo (fra questi, oltre 4.700 in materia di cessione del quinto dello stipendio o pensione), che hanno interessato i diversi Collegi territoriali e il Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario⁸. Infine, da tenere presenti l'andamento delle attività di vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sul comportamento degli intermediari nelle relazioni con i clienti (c.d. vigilanza di tutela) e, a valle, il numero di sanzioni irrogate agli intermediari, che dal 2018 a oggi sono state sei.

Di conseguenza, per misurare l'efficacia della nuova disciplina proposta, andrà valutato *ex post* il differenziale relativo a tali indicatori in termini di aumento o decremento delle segnalazioni dei consumatori e, di riflesso, il grado di soddisfazione dei consumatori. Tenuto conto, tra l'altro, che il decreto legislativo in commento estende la sua portata anche agli operatori del credito non finanziari, andranno valutate le risultanze dell'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'OAM nei confronti di fornitori di beni o prestatori di servizi destinatari degli obblighi della CCD2. Tali evidenze rileveranno sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo poiché consentiranno di circoscrivere la natura delle violazioni riscontrate e le eventuali aree di miglioramento della disciplina.

Sezione 3 - Opzioni di intervento e valutazione preliminare

In via preliminare si rappresenta che la valutazione delle opzioni di intervento tiene conto del contesto regolamentare di riferimento e dei problemi da affrontare di cui alla Sezione 1 del presente documento. Corollario di ciò è che l'opzione di non regolazione non è stata ritenuta percorribile, essendo l'intervento normativo richiesto per recepire la CCD2 nell'ordinamento nazionale. Inoltre, l'opzione di non regolazione avrebbe comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi generali e specifici elencati nella Sezione 2.

Ciò posto, la valutazione delle opzioni di intervento condivide anzitutto quanto emerso in sede europea. Come evidenziato dalla Commissione, infatti, dalla valutazione di efficacia condotta sulla precedente direttiva 2007/48/CE e dal confronto con gli *stakeholder* pubblici e privati⁹ è emersa l'opportunità di un'azione particolarmente incisiva sull'assetto legislativo vigente. Precipitato di ciò è che, a livello nazionale, è stata ritenuta opportuna la scelta del decreto legislativo quale veicolo normativo, in modo da poter procedere a una riforma organica della materia.

A ciò si aggiunga che il regolatore europeo, in linea con la scelta della direttiva quale veicolo legislativo, riconosce agli Stati membri alcune discrezionalità normative che tengano conto delle specificità dei vari ordinamenti per agevolare il processo di implementazione della direttiva

Segnatamente, tra le principali opzioni normative contenute nella CCD2, si segnala la possibilità per gli Stati membri: i) di esentare dall'ambito di applicazione della direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito¹⁰; ii) di disapplicare talune disposizioni della direttiva con riferimento ai seguenti contratti di credito: a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR; b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese; c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano

⁸ Su questo si veda Banca d'Italia, Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario- anno 2024, giugno 2025, pg. 10.

⁹ Cfr. Relazione della Commissione pg. 6.

¹⁰ Una carta di debito differito permette di posticipare l'addebito degli acquisti, addebitando la somma totale delle spese a una data futura prestabilita. Sul punto cfr. articolo 2, paragrafo 5, CCD2 secondo cui, per l'esercizio dell'opzione, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) le carte di debito differito sono fornite da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;
b) il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e
c) sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.

solo spese di entità trascurabile¹¹; iii) di consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia uno di quelli indicati nell'articolo 14 paragrafo 2¹². Il paragrafo 3 della medesima norma, invece, consente ai finanziatori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità¹³; iv) di obbligare i creditori a valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente¹⁴; v) di esentare dai requisiti di abilitazione e registrazione previsti dall'articolo 37 della direttiva sui finanziatori i fornitori di beni o i prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che agiscono come: a) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure b) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.

Poi con riferimento alle discrezionalità contemplate dalla direttiva, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea, lo schema di decreto contiene le seguenti opzioni di intervento:

- i) alla lettera o-bis) dell'articolo 122 del TUB, esercita l'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, CCD2 che consente agli Stati membri di esentare dall'applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito, alle condizioni ivi previste. Nel dettaglio, il tema è stato sottoposto al mercato nel corso della consultazione pubblica, al fine di acquisire maggiori informazioni in particolare sulle caratteristiche del prodotto, sulla normativa già applicabile a tale tipologia di carte (che rientrano tra i servizi di pagamento), e sul rischio di disparità di trattamento a discapito degli Istituti che emettono moneta elettronica (cd. IMEL). Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti numerosi riscontri sul punto, di associazioni di categoria, rispondenti privati e una associazione dei consumatori, a favore dell'esercizio dell'opzione e dell'esclusione delle carte di debito differito dall'ambito di applicazione del Capo II, Titolo VI, TUB. In particolare, è stato evidenziato che le carte di debito differito sono già oggetto di una dettagliata regolamentazione, tale da offrire al consumatore idonee tutele¹⁵. D'altro canto, la mancata previsione dell'esenzione delle carte di debito differito dall'ambito di applicazione della CCD2 creerebbe una sovrapposizione di normative applicabili, con duplicazione di requisiti formali e conseguenti maggiori oneri a carico degli operatori.

¹¹ Vedi articolo 2 paragrafo 8 della direttiva.

¹² La norma prevede che: "2. *In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti: a) accumulare capitale per rimborsare il credito; b) gestire il credito; c) raccogliere risorse per ottenere il credito; d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento*".

¹³ In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 11.

¹⁵ Sono previsti nello specifico: i) il divieto di applicare spese per le informazioni dovute ex lege e per l'adempimento dei propri obblighi di informazione (artt. 127-bis TUB e 3 d.lgs. n. 11/2010) nonché il divieto di inviare carte non richieste dal consumatore (art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 11/2010); ii) requisiti in materia di annunci pubblicitari e informazioni da fornire ai potenziali clienti in tale sede; iii) disposizioni in tema di informazioni precontrattuali (inclusa l'indicazione puntuale di tutti i costi e gli oneri) e contrattuali da fornire al consumatore, ivi inclusa l'illustrazione adeguata delle caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti; iv) procedure interne adeguate relative al processo di erogazione del servizio che prevedano, per l'emittente, lo svolgimento di un'istruttoria prima dell'emissione della carta, il monitoraggio delle posizioni, l'intervento e idonee misure in caso di anomalie; v) infine, in caso di violazioni da parte dell'emittente, già a normativa vigente si prevede l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la violazione delle disposizioni CCD2 (artt. 144 TUB e 32 d.lgs. n. 11/2010).

- ii) con riferimento alla definizione del perimetro applicativo della direttiva e sulla possibilità di applicare un regime proporzionato ad alcuni contratti caratterizzati da minore rischiosità, l'articolo 4, lettera e) della legge di delegazione prendeva già posizione in senso positivo sull'esercizio di questa opzione contemplata, quindi, nel decreto legislativo;
 - iii) per quanto riguarda la discrezionalità prevista dall'articolo 14, paragrafo 2, CCD2 si è ritenuto di non esercitare l'opzione, in coerenza sistematica con l'impostazione seguita in sede di recepimento della MCD. Infatti, la richiamata opzione della CCD2 presenta contenuti simili a quelli prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della MCD che non è stata esercitata. Al contrario, l'opzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, CCD2 è stata esercitata mediante la modifica dell'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo;
 - iv) per l'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 11, della direttiva lo schema di decreto, seguendo un approccio di proporzionalità e in linea di continuità con quanto adottato nel recepimento della CCD, prevede che i creditori consultino le banche dati solo ove necessario;
 - v) di particolare rilevanza, infine, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 37, paragrafo 3, CCD2 sul regime di abilitazione/registrazione e supervisione sui finanziatori. Come segnalato nella Sezione 2, la norma prevede la possibilità di sgravare alcuni operatori economici di dimensioni meno significative (PMI e microimprese) dagli oneri di abilitazione o registrazione presso qualsivoglia albo o registro. In questo modo, il legislatore europeo ha inteso preservare la sinergia tra obiettivi di stabilità, competitività, efficienza e tutela dei consumatori pur nel rispetto del principio di proporzionalità delle scelte regolatorie per non mortificare l'accesso al mercato da parte di soggetti meno strutturati. Condividendo in linea di principio gli obiettivi della CCD2 sul punto, il decreto legislativo esercita tale possibilità. Come sottolineato, la possibilità di esenzione concerne esclusivamente l'aspetto relativo all'abilitazione/registrazione, introducendo l'articolo 37 un generale obbligo di vigilanza su tutti i creditori. Perciò in questo modo, si convalida un sistema di vigilanza anche su soggetti che non sono qualificabili come operatori del credito tradizionali (poiché si fa riferimento a fornitori di beni o prestatori di servizi), ma che di fatto svolgono attività equivalenti a questi ultimi. Perciò, si è optato per un intervento mirato sul decreto legislativo n. 141 n. 2010. Questa scelta è stata ritenuta la più opportuna, considerando che le norme del Testo unico bancario si applicano solo agli intermediari bancari e finanziari. Corollario di ciò è l'attribuzione all'OAM della funzione di supervisione su questi soggetti in qualità di autorità competente.
- L'impostazione prescelta che vede, da una parte, l'esercizio dell'opzione ex articolo 37 paragrafo 3 della CCD2 e, dall'altra, il riconoscimento all'OAM dei poteri di vigilanza e controllo è stata ritenuta la più opportuna in termini di contenimento dei costi e degli oneri amministrativi gravanti sugli operatori di mercato di piccole e medie dimensioni. Questi, infatti, non sono tenuti al versamento dei contributi per l'iscrizione al registro OAM (previsto, invece per gli esercenti di grandi dimensioni) e anche gli obblighi informativi funzionali all'esercizio della vigilanza dell'Organismo sono posti a loro carico nei limiti di quanto previsto dalla direttiva.

Sezione 4 - Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disciplina contenuta nel decreto legislativo di recepimento della CCD2 costituisce un

rafforzamento del livello di tutela consumeristica già assicurato nell'ordinamento nazionale dopo il recepimento della CCD. Sotto il profilo degli impatti economici, perciò, riducendo i danni subiti dai consumatori potrebbe comportare una riduzione dei risarcimenti riconosciuti a seguito di violazioni dei finanziatori. Sotto il profilo sociale, invece, si rafforzerà la parità di condizioni tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo la frammentazione dell'attuale quadro giuridico. Oltre a questo sono previste misure volte a prevenire e affrontare l'eccessivo indebitamento, migliorando in tal modo l'inclusione sociale. Rispetto a tale aspetto è possibile fornire un riscontro quantitativo, utile a delineare l'impatto favorevole che le norme potrebbero produrre. Secondo l'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) svolta dalla Banca d'Italia e riferita al 2022 (ultima data disponibile), le famiglie che dichiarano di arrivare con molta difficoltà alla fine del mese con il reddito a disposizione e che sono in ritardo di oltre 90 giorni con il pagamento di debiti finanziari o affitto o bollette arrivano a circa 900.000 unità. Tali soggetti sono esposti potenzialmente a fattispecie di sovraindebitamento; quindi la previsione di norme che le prevengano o che le rendano gestibili col minore impatto possibile, inciderebbe positivamente.

Venendo alle categorie di soggetti direttamente incisi dall'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono:

- 1) intermediari bancari e finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti ai consumatori;
- 2) agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al Titolo VI-*bis* del Testo unico bancario e relativa disciplina di attuazione *ex* decreto legislativo 141/2010¹⁶;
- 3) fornitori di beni e prestatori di servizi diversi dalle due categorie di cui sopra che esercitino a titolo accessorio: i) concessione di credito tramite dilazioni di pagamento per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti; ii) intermediazione del credito sulla base di convenzioni con intermediari autorizzati o altri soggetti abilitati dalla legge alla concessione di finanziamenti;
- 4) associazioni e fondazioni di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 abilitate all'erogazione dei servizi di consulenza sul debito;
- 5) autorità di vigilanza che potranno beneficiare della maggiore certezza giuridica del quadro normativo di riferimento;
- 6) consumatori che avranno accesso a livelli di tutela superiori.

Gli effetti considerati si svilupperanno su un orizzonte temporale sia di breve periodo con riferimento alle nuove condizioni di tutela assicurate ai consumatori sia di medio-lungo periodo, atteso il necessario processo di consolidamento della disciplina introdotta con il nuovo decreto legislativo.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento include tra i potenziali destinatari le PMI ove rientrino nella categoria di fornitori di beni o prestatori di servizi che svolgono a titolo accessorio attività di credito o intermediazione del credito ai consumatori. Secondo dai dati ISTAT più recenti (2022) le imprese tra 0 e 9 addetti costituiscono il 96% del tessuto imprenditoriale, con una dimensione media di 1,8; mentre quelle tra 10 e 49 addetti rappresentano solo il 3,6%, con una media di 17,2 addetti¹⁷. A tali soggetti sarebbe garantita parità di accesso a questo mercato e beneficerebbero della maggiore certezza giuridica e normativa derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Tali vantaggi non sarebbero, peraltro, vanificati da maggiori oneri amministrativi o procedurali stante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, CCD2 che li esenta dall'obbligo di registrazione/abilitazione. A ogni modo, gli effetti sulle PMI sono suscettibili di una valutazione compiuta solo *ex post*, a valle dell'entrata in vigore

¹⁶ Al primo semestre del 2024, i dati dell'OAM riportano un totale di 9.070 iscritti tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

¹⁷ Tali dati si riferiscono al tessuto imprenditoriale in generale. Da una stima stocastica approntata sulla base dei codici ATECO in mancanza di dati ufficiali, secondo l'Organismo agenti e mediatori, il numero di fornitori di merci, microimprese e PMI che agiscono sia nella veste di "creditori" che di "intermediari del credito" sarebbe pari a circa 25.000 soggetti.

della nuova disciplina.

B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non sono previsti obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane. Di converso, il decreto legislativo in commento creerà un quadro giuridico nazionale certo del mercato del credito al consumo e in linea con le previsioni stabilite a livello europeo, generando un positivo effetto pro-concorrenziale e di apertura del mercato italiano anche a soggetti esteri.

C. Oneri informativi

L'intervento legislativo in esame, in quanto attuazione della CCD2, declina gli oneri informativi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla medesima direttiva. Per quanto riguarda gli intermediari bancari e finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti ai consumatori, potranno beneficiare di una generale razionalizzazione della disciplina dell'informativa da rendere ai consumatori.

In questo contesto, si inserisce anche la nuova disciplina prevista dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Ai sensi del comma 3, lettera *a*), infatti, gli intermediari bancari e finanziari che stipulano convenzioni con i fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito¹⁸ a titolo accessorio, sono tenuti a comunicare all'OAM una serie di dati informativi e anagrafici per l'iscrizione degli esercenti convenzionati al registro. La comunicazione è necessaria per consentire all'OAM l'espletamento della funzione di vigilanza su tali soggetti, conformemente all'articolo 37 della direttiva. Di medesimo tenore è l'obbligo previsto alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 12-*bis* posto a carico degli esercenti che svolgono attività di credito diretto a titolo accessorio, in assenza quindi di rapporti contrattuali con intermediari bancari e finanziari. I soggetti in questione sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OAM anche eventuali variazioni delle informazioni fornite in sede di iscrizione. Ne discende che la responsabilità sulla veridicità, sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti agli esercenti permane in capo agli stessi.

Questo sistema, in pieno rispetto del principio di proporzionalità, si applica esclusivamente ai fornitori di beni o prestatori di servizi non qualificabili come microimprese o PMI, stante l'esercizio dell'opzione nazionale che esenta i soggetti meno strutturati dall'iscrizione al registro OAM e, di conseguenza, dal relativo obbligo informativo. Inoltre, questa scelta regolatoria si rende necessaria per il corretto recepimento della normativa europea, allineando l'impianto informativo nazionale a quanto previsto dalla CCD2 e risulta efficace in quanto permette di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui alla Sezione 2.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il presente decreto non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea. Di converso, l'intervento normativo in commento permetterà l'attuazione del *framework* giuridico europeo in materia di credito al consumo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si richiama quanto esposto nella sezione 3 in merito alla motivazione delle opzioni preferite.

Sezione 5 - Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Si segnala che non sussistono indicazioni tali da indurre a ritenere che taluni fattori, legati al contesto giuridico o economico, possano comportare un ostacolo all'assolvimento di quanto previsto e allo

¹⁸ Proponendo, presentando o concludendo contratti di credito sulla base delle convenzioni citate.

svolgimento delle attività di cui al decreto in commento. Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione della nuova norma. L'attuazione delle disposizioni in commento è, in particolare, assicurata dalle autorità di vigilanza competenti. In particolare, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo figurano le autorità di vigilanza Banca d'Italia e OAM.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione della normativa saranno condotti sia a livello europeo che nazionale. Sul primo fronte, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, CCD2, la Commissione procede a una valutazione della direttiva entro il 20 novembre 2029 e, successivamente, ogni quattro anni onde l'adeguatezza e il grado di aggiornamento rispetto alle evoluzioni del mercato.

A livello nazionale, invece, spetta alla Banca d'Italia e all'OAM, ciascuna per le proprie competenze, la medesima funzione di monitoraggio quali autorità competenti di vigilanza alla stregua dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2024.

Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

L'articolato in esame è stato oggetto di valutazione preventiva da parte delle amministrazioni partecipanti al tavolo tecnico per i lavori di recepimento (Banca d'Italia e OAM quali autorità di vigilanza competenti e Ministero delle imprese e del *made in Italy*, co-proponente dell'iniziativa) e sottoposto a previa consultazione pubblica terminata il 4 settembre 2025. Nel dettaglio, sono pervenuti un **totale di 40 contributi veicolati principalmente da associazioni di consumatori, associazioni di categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, studi legali e soggetti commerciali.**

Percorso di valutazione

L'intervento regolatorio è stato elaborato dal Dipartimento del tesoro, previo regolare confronto con i competenti uffici della Banca d'Italia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Organismo agenti e mediatori-OAM nell'ambito del tavolo tecnico per i lavori di recepimento succitato.